

In data 06/03/2014 mi sono recato presso la Cancelleria della Terza sezione della Corte d'appello Civile per fotocopiare la decisione assunta dalla Corte e depositata in data 07/02/2014.

Nonostante le prove della frode giudiziaria da me subita sino dal 1989 fossero già più che sovrabbondanti, e pubblicate sul sito www.essedistudio.com/piovra, sono emersi nuovi elementi.

Nello sfogliare il fascicolo sono emerse alcune cose interessanti, di cui non avevo tenuto nota a suo tempo in quanto mai avrei pensato che controparte, a distanza di decenni, escogitasse delle falsità così eclatanti, su cui tuttavia documenti risalenti al 1989, epoca di svolgimento del contratto da cui è nata nell'anno successivo la controversia legale, sono in grado di fare ampia luce.

Dalla ampia documentazione inserita nel sito, a mio avviso emerge che i numerosissimi reati e violazioni di controparte, come pure i comportamenti irrituali da parte di decine di magistrati trovano la loro spiegazione nello stretto legame di alcuni protagonisti locali con il regime che, nell'ultimo ventennio, ha portato allo sfascio il nostro paese, essendo padrone dei media ed essendo normalmente in grado di asservire ai propri interessi anche parte della opposizione.

Prendo spunto dall'atto di costituzione in appello presentata da controparte nella prima udienza del 27/01/2014 per rilevare che, ancora una volta, l'avvocato elargisce un mare di chiacchiere e di suoi pareri ma nessun (nemmeno un minimo) elemento concreto a sostegno delle sue tesi.

Tesi la cui falsità è stata documentata ben oltre il necessario e sottoposta sino ad ora inutilmente al vaglio di ben 14 magistrati, che sistematicamente non si adeguano al loro primo dovere: uniformarsi alle decisioni della sentenza di Cassazione del 2007.

Apprendo che la attuale Corte di Appello, anzi che prendere atto, come obbliga la legge (art. 393 c.p.c.), della esplicita esclusione di ogni legittimazione nella

causa della appellata Andreon s.r.l. e quindi, dichiarare illegittima la comparizione di tale parte ed annullare gli atti esecutivi da essa sino ad ora utilizzati, ha respinto la nostra istanza di sospensione della esecuzione ed ha accolto invece la richiesta di controparte di rinviare la causa di 4 anni per la precisazione delle conclusioni (precisazioni assolutamente futili in quanto contrastano con un processo già in giudicato, la sentenza di merito di primo grado del 2000, come confermato anche da ben due altre sentenze definitive, di Palmanova e di Udine).

La vicenda ha solamente l'aspetto di una pur grave faccenda privata. In realtà **RIGUARDA TUTTI I CITTADINI ITALIANI CHE NON SIANO TOTALMENTE NULLATENENTI, IN QUANTO E' LA DIMOSTRAZIONE DI COME QUESTA CRICCA E' IN GRADO DI PRIVARE UN NORMALE CITTADINO DI TUTTI I SUOI BENI, E PERSINO DEL SUO LAVORO!**

Ho notizia di altre persone incorse in disavventure simili, che generalmente vengono erroneamente attribuite solo ad una generica inefficienza della giustizia italiana.

LA VICENDA DESCRITTA NEL SITO E' ECCEZIONALE SOLAMENTE A CAUSA DELLA MIA RESISTENZA ED IN RELAZIONE AD UN LAVORO CERTOSINO DI RACCOLTA DELLE PROVE CHE DIFFICILMENTE ALTRE PERSONE SONO IN GRADO O HANNO IL MORALE SUFFICIENTEMENTE ALTO PER REALIZZARE. SONO IN TAL MODO RIUSCITO A FAR EMERGERE LA PUNTA DI UN ICEBERG DI INCREDIBILE MOLE!

Tempo fa' avevo letto di un imprenditore che, dopo aver ottenuto tutti i permessi per aprire una televisione, di fatto per anni ha tentato inutilmente di cominciare ad andare in onda (è evidente che qualcuno molto potente non gradiva; al di fuori delle metafore, è facile immaginare che si tratti del noto pregiudicato). Ebbene, la Corte Europea ha condannato lo stato italiano (vale a dire tutti noi) a rifondere allo imprenditore ricorrente i danni subiti, di ben 7 milioni di euro. A tale proposito, nella ipotesi accademica che i numerosi comportamenti irrituali, unidirezionali e coordinati, da parte di magistrati indicati precedentemente nel sito siano stati in qualche modo compensati con benefici, è a mio avviso

scontato che non sarebbe certamente con denaro, nonostante la sovrabbondanza di cui dispone la cricca centrale di riferimento, ma attraverso le varie utilità che sono a carico dei cittadini (carriera, propria e dei parenti nelle pubbliche amministrazioni, ivi compresa la magistratura, ecc.). La (eventuale) carriera di un magistrato corrotto, quanto costa direttamente ed indirettamente alla collettività? A mio avviso decine e decine di milioni di euro!

Sfido chiunque, comunque, a sostenere che i magistrati che hanno compiuto azioni irrituali, come documentato nel sito, abbiano rispettato l'art. 54 della costituzione che così recita: " I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore "

Credo che il caso della televisione che non è riuscita a prendere il via fornisca una idea delle problematiche che ho dovuto e che dovrò affrontare. A suo tempo mi ero informato sulle modalità di ricorso europeo ma poi avevo rinunciato per amore di patria. In realtà le regole europee prevedono che per poter ricorrere deve essere concluso l'iter interno, ma tuttavia il terzo grado di giudizio (Cassazione) è stato superato ancora nel 2007, ma questa controparte, nello agosto 2009, quindi dopo ben oltre due anni, avendo rinunciato nel 2008 a riassumere legittimamente l'appello, ha aperto fuori termini una causa di primo grado presso la corte vicina di Conegliano. Ricorrere al primo grado di giudizio anzi che al secondo, oltre che rappresentare uno sfregio alle fondamenta stesse del diritto, è anche un metodo per far durare la causa allo infinito e, chiaramente, un trucco per violare le regole europee. Si può sperare che le istituzioni comunitarie sappiano difendersi rispetto a tale truffa.

La reggente della presidenza del Tribunale di Treviso, Valeria Castagna, mi ha negato di conoscere se vi siano altre cause con protagonisti gli Andreon, adducendo motivi di privacy (come se i processi non fossero pubblici).

Occorre fare una altra premessa, che è utile per interpretare quanto segue: ho ampiamente **documentato che l'avv. Giovanni Bonotto è protagonista di innumerevoli**

falsi e contraddizioni, di violazioni deontologiche, di manipolazioni documentali e dei supporti in custodia presso il Tribunale (nel contraddittorio delle parti), falsa testimonianza ecc. arrivando addirittura ad incolpare (sotto giuramento) una giovane impiegata dello studio Nordio, tragicamente deceduta, nel tentativo di allontanare le proprie responsabilità.

Nonostante la sovrabbondanza di prove da me raccolte dei falsi e delle manipolazioni documentali della Signora Braido Vanna e del suo avvocato Giovanni Bonotto, che ha candidamente deposto sotto giuramento di avere assistito tale Signora sino dallo inizio, sono rimasto egualmente stupito di rilevare che nel fascicolo della terza sezione esiste una copia del contratto del 14/04/1989 con una certa firma di Andreon (difficile dire se autentica o simulata, ma mi riservo di accertarlo) e nel fascicolo della seconda sezione una altra copia del contratto con una firma di Andreon completamente diversa: se non è questa la (ulteriore) prova di una certa attitudine....

Fermo restando che lo All. 1 dimostra che sino dai tempi remoti (processo di appello 2002) è stata ampiamente dimostrata la falsità della "assenza di legittimazione attiva della essedi studio sas", nel fascicolo è emerso un altro documento, l'All. 2, che mostra l'ultima pagina della richiesta di accertamento tecnico preventivo, atto che ha **preceduto** di parecchi mesi **l'inizio della causa di primo grado del 1990**, nella quale si evince che la controparte si rivolgeva alla **ditta** essedi studio e associati, C.so Mazzini,10.

Questo punto è importante, per quanto vedremo in seguito, dato che nella corrispondenza del 1989 la controparte di abitudine ometteva di inserire la parola ditta, per il semplice motivo che non c'era da dubitarne (ma è la insistenza di costoro nel volere continuare a dissertare del sesso degli angeli a costringere purtroppo a questi appesantimenti superflui).

Se poi si aggiunge la circostanza che l'avvocato di controparte, Giovanni Bonotto, nella sua lettera al CTU del 1996, anni prima che la assenza di legittimazione della sas venisse inventata dal su collega avv. Furlan

(All 3) si riferisce alla essedi premettendo la qualifica di "soc.", la smentita alla **pura e semplice invenzione contenuta nella sentenza del giudice Deli Luca**, là dove afferma che a sottoscrivere il contratto del 14/04/1989 sarebbe il lavoratore autonomo Sandro Dallavalle, cui si riferiva la partita iva erroneamente inserita in calce nelle parole piccole dalla tipografia, è plateale.

E' responsabilità dello avv. Bonotto, come sistematicamente è avvenuto peraltro (non per nulla lo ho più volte qualificato come il MIO miglior avvocato) se sono proprio le parole da lui usate, prima ditta e poi soc. (dobbiamo mettere in dubbio che la abbreviazione "soc." anteposta al nome "ditta essedi studio e associati" significhi qualcosa di diverso da società?).

E' stupefacente che sia proprio a lui, a pag. 12 ad attribuire al mio legale una dichiarazione confessoria che, se la lingua italiana è un idioma comprensibile, non confessa proprio nulla di quanto asserisce questa controparte!

In definitiva, tutto il castello ingegnosamente escogitato dall'avv. Giovanni Bonotto sino da quando è nuovamente subentrato al suo collega avv. Furlan si basa sulla presunta assenza di legittimazione attiva della essedi sas, da cui fa' discendere a cascata tutta una serie di deduzioni (in particolare la prescrizione), alcune forse plausibili ma documentate come false.

In primo luogo, per tenere in piedi tale castello, dovrebbe portare qualche elemento concreto a sostegno della sua affermazione. **IL PRINCIPIO CHE SI POSSANO SOTTRARRE PER VIA GIUDIZIARIA DEI BENI SENZA ADDURRE ALCUN ELEMENTO (ANZI NONOSTANTE DECINE DI PROVE CONTRARIE) E' UN ATTO EVERSIVO, RISPETTO AL QUALE CIASCUN CITTADINO ITALIANO HA MOLTO DA TEMERE, IN QUANTO VIOLA UN O DEI CARDINI SU CUI SI FONDANO I DIRITTI FONDAMENTALI: IL DIRITTO DI PROPRIETA'.**

Dalle sue stesse parole (che ricalcano quelle del giudice di primo grado) si apprende che questa parte poteva scegliere di costituirsi il 5/10/1990 come ditta individuale o come sas.

Ebbene, qui casca l'asino, come fa costui a sostenere che Sandro Dallavalle non aveva "speso" il nome della sas PRIMA di iniziare la causa, se quasi un anno prima, in risposta alla richiesta di ATP fatta da Andreon in data 05/12/1989, aveva risposto e si era costituita esattamente la "Essedi Studio e Associati di Sandro Dellavalle **s.a.s.**" (da notare l'erronea dicitura Dellavalle in luogo di Dallavalle, sperando che l'avv. non decida di imbastire su tale refuso un altro romanzo)?

Come poteva non essere la S.A.S. ad iniziare la causa per il recupero del suo credito, in data 05/10/1990, se quasi un anno prima aveva "speso" in maniera così eclatante il suo essere una società e non invece una ditta individuale, della cui esistenza non è stato prodotto alcun nemmeno flebile indizio?

Sarà contento il Sig. Andreon Francesco (che peraltro nel contratto del 14/04/1989 non aveva "speso" la qualifica di ditta individuale ma si era qualificato invece solamente come ANDREON ARREDAMENTI - in maniera perfettamente speculare ad essedi studi, organizzazione aziendale?), così sistematicamente critico nei confronti della moglie per le sue disavventure informatiche (ben due prima di me ed anche la successiva, a quanto risulta; la prima, verso la multinazionale Philips che all'epoca vendeva gestionali standard, asseriva essergli costata cento milioni di lire di danni), di dover constatare come questa speciale attitudine della consorte gli sia costata oltre ai 31.000 sborsati alla essedi sas una montagna di denaro (presumibilmente, lo si deduce dai conti presentati nei suoi numerosi atti e processi vittoriosi) erogato in 25 anni allo avv. Bonotto (che ha profuso decine e decine di atti) contenenti le sue numerose **dichiarazioni e contraddizioni, queste sì, realmente confessorie!**

Si dà il caso che il Sig. Andreon Francesco, che ho sempre reputato una persona che non farebbe male ad una mosca (e la registrazione delle telefonate che ci siamo scambiati nel 2010, l'unica fortunata occasione in cui sono riuscito a superare lo invalicabile muro di gomma che lo ha sempre circondato, avendo risposto proprio lui la prima volta al telefono, dimostra questo e molto altro) è solo formalmente la mia controparte o, quanto

meno, ha sempre tentato, senza mai riuscirci, di accogliere le mie ripetute offerte di una composizione amichevole.

Ma c'è dell'altro: nel fascicolo ho rinvenuto anche la lettera di essedi studio ad Andreon del 30/11/1989 (All.16), quindi negli ultimi giorni di applicazione del contratto di fornitura e personalizzazione del software gestionale, c'è il riferimento alla fattura già emessa da essedi sas, che la Braido Vanna aveva già annunciato di non voler pagare (All. 15), pur trattenendola e fruendone fiscalmente.

Ebbene, la lettera del 30/11/1989 è scritta sulla medesima carta intestata usata sia per il contratto del 14/04/1989 che per la fattura in questione (All. 3), che riporta in bella evidenza la completa dicitura della ditta essedi studio sas (nella corrispondenza accorciata per motivi di spazio e, soprattutto, in quanto ciò che premeva era spendere il nome "essedi studio", essendo del tutto indifferente che si trattasse di una sas o meno) e **soprattutto espone con altrettanto grande evidenza la esatta partita iva della essedi studio sas.**

La circostanza che questi tre documenti siano stampati sulla medesima carta intestata che contiene la partita iva errata in calce, nelle parole piccole dello stampato, dimostra in maniera inoppugnabile che, quando era utile, cioè nei documenti fiscalmente rilevanti, **la essedi studio "spendeva il nome della sas durante la esecuzione del contratto", per replicare la espressione tipica dello avv. Bonotto ,quando vuole negare tale evidenza.**

Del resto, ancora una volta l'avv. Bonotto sembra prendersi gioco della Corte d'Appello, quando usa questi giochi di parole **NONOSTANTE** la consapevolezza che è anche la controparte, nel medesimo contratto incriminato, a non qualificare la sua natura di ditta individuale, limitandosi a qualificarsi "Andreon Arredamenti", **specularmente** ad essedi che si limitava a "essedi studio, organizzazione aziendale. (quale maggior dimostrazione dei pretestuosi, inutili sofismi dello avv. Bonotto. Tanto più gravi in quanto si aggiungono ad un numero impressionante di falsi e manipolazioni documentali?).

La lettera di cui sopra (All. 3) è molto interessante, e vale la pena di leggerla per intero:

- in primo luogo, chiarisce chi fosse sotto accusa per la illecita detenzione e manipolazione dei reperti e smaschera l'ennesimo falso a pag. 21 dove invece **si sforza di accreditare che fosse questa volta il CTU (e non più la povera impiegata deceduta) il responsabile della sparizione dei reperti sotto custodia giudiziale;**
- avendo l'avv. Bonotto testimoniato di essere a fianco della Sig.ra Braido Vanna sino dallo inizio, che provenga proprio da lui la qualificazione "soc." smentisce la velleitaria e palesemente strumentale affermazione che la essedi "non avrebbe speso il nome della sas"; affermazione grottesca, difficile persino da immaginare: secondo costui avrei dovuto dimostrare di essermi presentato alla ditta Andreon con la frase "sono Sandro Dallavalle, della soc. sas..." per essere in regola con i suoi pretestuosi criteri;
- fornisce una formidabile chiave di lettura della intera vicenda e del suo atto oggetto delle presenti valutazioni: grande dispiego di parole per accreditare una specchiata deontologia, cioè la più sfacciata dissimulazione, che invece è più che **documentata dalla serie di reati e violazioni deontologiche di cui si è reso protagonista!**

Del resto, la pretesa di questa controparte e del giudice di Conegliano, che un lavoratore autonomo (che per giunta, prima di dedicarsi alla società in accomandita che aveva fondato nel 1988 appositamente per gestire la nuova attività informatica, faceva il direttore amministrativo interno ad una ditta usando quella partita iva), si facesse chiamare essedi studio è **talmente inverosimile da mostrare a quali specchi siano disposti ad aggrapparsi costoro.**

Che tale partita iva si riferisse al lavoratore autonomo Sandro Dallavalle è attestato dal certificato della agenzia delle entrate, presentato già nel 2004 (e citato nel processo di primo grado), che riferisce anche che tale attività è stata cancellata nel 1992, dopo che varie pendenze si erano concluse.

Quindi, posto che in C.so Mazzini 10, indirizzo a cui la

Braido Vanna, moglie di Andreon, inviava la sua corrispondenza, esisteva la essedi studio sas di cui il sottoscritto era l'accomandatario ed unico operativo ("factotum" mi ha qualificato la controparte in una lettera, e diceva il vero in quanto i due soci accomandanti erano la moglie casalinga ed il figlio studente), asserire che nello stesso monolocale ci fosse una ditta individuale denominata anche essa essedi studio, avente una partita iva che si riferiva invece alla precedente attività professionale del sottoscritto (attività che per giunta non consentiva di vendere computers o programmi) e farlo senza addurre alcun per quanto flebile elemento di supporto non richiede altri commenti: significa offendere la intelligenza della Corte.

Tanto più che non è concepibile una motivazione per spiegare un fatto del genere (salvo presumere che il sottoscritto, prevedendo con 13 anni di anticipo di dover contendere con gente del genere, volesse danneggiarsi fornendo ad una futura controparte lo spunto per occuparsi del "sesso degli angeli").

Tuttavia, questi qui non arretrano dai loro falsi nemmeno davanti ad una montagna di prove già prodotte, ivi compresi due atti notarili.

Altra gradevole sorpresa è la presenza nel fascicolo delle raccomandate inviate dalla essedi sas, nel 2005, ad Andreon Francesco (al suo indirizzo privato e non a quello della ditta, con la specifica "alla personale attenzione di Andreon Francesco") ed in copia per conoscenza al suo legale avv. Giovanni Bonotto; è complicato descrivere una trama fraudolenta così articolata e disinvolta come la presente, ma ci proverò: 1) nonostante la mia insistenza nello specificare nelle mie missive che erano indirizzate esclusivamente ad Andreon Francesco, **mi rispondeva sempre la moglie (anche dopo che mi ero lamentato nelle successive missive di ciò, specificando che volevo comunicare con Andreon Francesco, nella raccomandata successiva)**, sostenendo di essere legittimata a farlo a nome e per conto della società s.r.l.

Non solo, in quello scambio di corrispondenza, agli atti nel fascicolo, avevo ribadito di non intrattenere alcun rapporto con la Andreon srl (data anche la sua

insussistenza derivante dalle ricorrenti perdite di esercizio, in parecchie occasioni sottoscritte da una firma falsa di Andreon Francesco) e che le eventuali rimesse sarebbero da me state considerate come provenienti da Andreon Francesco (il quale aveva una certa consistenza patrimoniale).

2) nel 2010, nel corso delle sopra citate conversazioni telefoniche da me intrattenute con il Sig. Andreon Francesco, Andreon **confessava, fra l'altro, di non avere mai saputo delle lettere che avevo inviato a lui (ed in copia al suo avvocato) e del loro contenuto**, pur avendo dimostrato una memoria lucidissima su altri argomenti di cui abbiamo parlato; non c'è alcun dubbio che parte della frode giudiziaria consiste nello avermi più volte impedito di raggiungere un accordo con la mia controparte ufficiale e che ciò è avvenuto mentre sua moglie si sostituiva nelle risposte ed il suo legale, cui tutta questa corrispondenza, nei due sensi, era inviata in copia, evitava di avvisare il suo cliente di quanto avveniva e lo riguardava in prima persona; da tutto questo emergono delle considerazioni intriganti: come poteva l'avv. Bonotto, cioè lo stesso avvocato che era informato attraverso le raccomandate (e non solo, anche attraverso il verbale di causa che confermava la abusiva interposizione di Braido Vanna) che la Andreon s.r.l. si proponeva continuamente nella causa, dichiarare l'esatto contrario nella sua istanza in Cassazione? Ma, soprattutto, come poteva questo avvocato Bonotto che sosteneva scientemente il falso in tale ricorso, prevedere che il P.M. di Cassazione Aurelio Golia avrebbe successivamente avallato tale falso, sapendo che era smentito dalla documentazione presente nel fascicolo giudiziario - sia il verbale descritto al seguente punto 3 che lo scambio di corrispondenza?

3) questi sono elementi aggiuntivi, che rafforzano ulteriormente la seguente prova, ancora più rilevante, della immane fraudolenza:

nei primi atti di causa il mio legale ottenne dal Tribunale la convocazione del titolare della ditta individuale, al fine che rispondesse a determinate domande, contenute nell'atto di convocazione: ebbene, come da (All. 4), si è presentata invece la moglie, che non aveva alcun ruolo nella ditta e nemmeno interesse patrimoniale, dato che fra i coniugi vigeva il

regime di separazione dei beni, adducendo di essere titolata a comparire in luogo del marito in quanto vice presidente della Andreon arredamenti s.r.l. (molti anni dopo la sentenza di Cassazione sancirà la totale estraneità di tale società: di conseguenza è autorevolmente provato che si è trattato di uno stratagemma usato dalla moglie, probabilmente alla insaputa dello interessato, per impedire che egli riferisse determinati, recenti e quindi ancor più dolorosi trascorsi, di cui era solito lamentarsi, e cioè di aver dovuto spendere inutilmente del denaro per rifondere la Honeywell e la Philips (questa ultima di ben 100 milioni di lire) per controversie in materia di software aziendale con la moglie Braido Vanna, per motivazioni simili a quelle che hanno dato luogo alla controversia con essedi sas. E' appena il caso di sottolineare che, anche la ditta di software succeduta alla essedi sas, nonostante fosse oggetto di sperticate quanto strumentali lodi da parte dei legali di Andreon nei primi atti di causa (secondo i quali aveva soddisfatto in maniera entusiasmante ogni esigenza della ditta), ha successivamente di propria iniziativa rinunciato a tale scomodo cliente.

Essendo assai probabile che **in assenza di un tale espediente truffaldino di estromissione del Sig. Andreon Francesco, la causa si sarebbe chiusa già in quella occasione, la gravità della fraudolenta interposizione è di tutta evidenza.** Non è la prima frode esercitata dalla Braido Vanna nella presente causa, e ce ne sono molte altre, successive, di cui parlerò più avanti. Nel sito c'è una directory, Ordine Avvocati, che è utile visionare per rendersi conto, non solo delle innumerevoli violazioni deontologiche ma anche della straordinaria benevolenza del presidente dr. De Girolami nei confronti del Bonotto, che sembra essere l'unica possibile spiegazione della inaudita iniziativa di **usare l'Ordine stesso come arma di minaccia per "convincere" i miei avvocati a tradirmi, come è ampiamente documentato** (All. 5).

4) ma questa frode in particolare ha degli ulteriori risvolti importanti: non è solo la corrispondenza intercorsa fra le parti e presente nel fascicolo ed il sopra citato verbale della fraudolenta sostituzione del

marito da parte della Braidò a dimostrare il sistematico tentativo da parte dei titolari della Andreon s.r.l. di accreditare che sia tale società, e non Andreon Francesco, la vera parte in questa causa;
il dolo continua ancora oggi con la falsa affermazione di una incorporazione della ditta individuale Andreon nella s.r.l., come verrà meglio spiegato in seguito;
nel corso di una udienza ho udito l'avv. Bonotto vantare che la causa di Cassazione era tenuta in camera di consiglio per uno speciale riguardo (nonostante la modesta entità della causa civile...);
il ruolo assunto dal Sostituto Procuratore Generale di Cassazione dr. Aurelio Golia nel rappresentare alla Suprema Corte una realtà falsa e distorta al solo fine di favorire il cliente di Bonotto testimonia, non solo la gravità della frode e della offesa alla Suprema Corte, ma anche e soprattutto del livello delle connivenze che questo ex praticante dello Studio Nordio a mio avviso riesce a mobilitare!

5) tanto più è grave tale frode nei confronti della Suprema Corte, in quanto non solo ne ha influenzato la decisione (se avesse saputo della totale fraudolenza della istanza presentata dallo avv. Bonotto, la avrebbe respinta e costui non avrebbe a disposizione gran parte degli stratagemmi con cui ancora oggi sembra confidare di mascherare la frode) , ma anche è motivo della grave riprovazione espressa dalla Suprema Corte nei confronti del giudice relatore della sentenza cassata, riprovazione che in qualche modo soccorre Andreon Francesco e Giovanni Bonotto, in relazione alla gravissima offesa rivolta al dr. Mario Bazzo, contenuta nella loro istanza per Cassazione. Ma non solo la offesa scritta, ricordo bene i lazzi dell'avv. Bonotto, insieme al Got di Palmanova Federica Zambon, sul consigliere relatore della sentenza di appello cassata.

Così come è prassi della cricca centrale che a mio avviso appoggia questa locale (i casi Luttazzi, Biagi, Santoro, Boffo, Giudice di cassazione Esposito e molti altri): punirne uno per ammaestrarne 100, la stessa metodica (le offese e le canzonature verso il magistrato Mario Bazzo) rappresenta un **monito verso ogni altro magistrato che si è occupato e si occuperà di questa causa!** E' anche con metodiche come queste che si è fatta largo quella

forza politica, al punto di aver quasi distrutto il livello etico ed economico del paese.

Questa vicenda giudiziaria mi ha messo di fronte, ancora un ventennio fa', ad una strategia criminale identica a quella del livello politico/burocratico centrale, che all'epoca non era ancora avvertita. Il grande successo elettorale della forza politica cui fanno riferimento queste cricche (P2,P3,P4 e quante altre) nasce dalla straordinaria abilità, bisogna ammetterlo, di volgere a proprio favore il radicato risentimento di almeno un quinto della popolazione verso il fisco e verso il sistema giustizia.

Tale risentimento è stato provocato e coltivato ad arte: attraverso la leva fiscale le risorse della classe media sono state spostate verso una stretta cerchia, attraverso Equitalia (le cui regole sono state fissate proprio da quella stessa forza politica, che si sforza di accreditare il contrario, grazie alla enorme capacità mediatica) perseguire le inique vessazioni dei più deboli! Identico risentimento è stato provocato verso la magistratura attraverso strumenti come la prescrizione (le cui regole abnormi non trovano eguali al mondo), attraverso il sistematico potenziamento delle risorse, attraverso i ripetuti, forsennati attacchi mediatici quotidiani: i sondaggi sulla fiducia nella magistratura sono passati da un 90% di un ventennio fa' allo attuale 40%! Spero che i magistrati onesti, che ancora esistono, si ribellino al regime eversivo che emerge dalla presente vicenda!

Tutto questo ed una vasta gamma di altri episodi descritti nel sito dimostrano senza ombra di dubbio (a mio parere ma chiunque può giudicare in autonomia) la esistenza di un sodalizio criminale. In via accademica, si potrebbe anche sostenere che non esiste alcun legame fra questo sodalizio locale e la politica centrale del paese: il punto è che l'avv. Giovanni Bonotto è sistematicamente riuscito a "spostare le montagne"; chi crede che sia la sua arguzia, costellata di decine di falsi, contraddizioni e quindi di "confessioni", come abbiamo visto poco sopra, ad ottenere la spontanea adesione di tanti magistrati alle sue tesi, ed anche così tante lacune nelle mie difese (che non sono sempre

riuscito ad evitare, persino quando me ne sono accorto in tempo utile) si accomodi pure.

Veniamo ora ad alcuni rilievi specifici sull'atto di costituzione sottoscritto dagli avvocati Bonotto e Bottega, senza tuttavia inseguirlo in tutti i suoi eloqui, onde evitare di andare in depressione:

1) *Sullo svolgimento dei fatti* :

anche qui, come il solito, il titolo è ingannevole: non riporta alcun fatto, ma solamente finte meraviglie, frasi che vorrebbero essere ad effetto, parole che qualificano l'autore, come ci si può rendere conto leggendo l'all. 3.

La frase conclusiva, quella che mi conferma nella convinzione che l'avv. Giovanni Bonotto sia il mio migliore avvocato, in quanto, a parte le contraddizioni che sono per lui una prassi, così come le numerose espressioni inserite nei suoi atti che mi avvantaggiano, è che proprio "se le tira" in quanto il "**putiferio**" da lui citato, non è nato dal mio comportamento, sempre pazientemente rispettoso della legge, ma invece dallo straordinario attivismo di questo avvocato il quale:

a) ha indebitamente ritirato e detenuto per cinque anni i reperti in custodia presso il Tribunale "nel contraddittorio delle parti - e lui era proprio una delle parti" e, dei tre supporti di backup che aveva ritirato, ne ha restituiti due, ovviamente privi degli originali sigilli, il cui contenuto riuniva quello che precedentemente era distribuito sui tre; **più manipolazione di così!**

b) nel vano tentativo di discolparsi, ha spostato, sotto giuramento, le proprie responsabilità attribuendole alla unica impiegata dello Studio Nordio che nel frattempo era deceduta a causa di un incidente stradale; forse rendendosi conto dello spontaneo disappunto che può provocare un tale comportamento, nel suo atto oggetto della presente tenta di spostare la responsabilità sul CTU; ma ciò è ulteriormente smentito dalla sua stessa lettera (All. 3) e da altri innumerevoli eventi descritti nel sito;

c) ha manipolato l'accordo fra gli avvocati Furlan per conto di Andreon Francesco e Santarcangelo, per conto di essedi studio sas, allo scopo di ottenere un provvedimento abusivo da parte della Got Federica Zambon;

la ricostruzione esatta dello accordo è contenuta nella sentenza emanata dal giudice togato di Palmanova, Calogero Calienno, (gli atti di tale processo sono stati debitamente inseriti nel presente fascicolo dal mio avvocato, nello stato in cui erano nei primi tempi della causa di Conegliano);

ha ripetuto nella istanza per decreto ingiuntivo oggetto del presente appello la falsa ricostruzione dello accordo fra avvocati del febbraio 2005, falsa ricostruzione che è stata smascherata nella successiva sentenza di Palmanova, attualmente in giudicato in quanto nemmeno appellata; basterebbe questo per invalidare il decreto ingiuntivo di Conegliano!

d) ha ripetutamente tentato pressioni (è ben documentato nel sito), ma a mio avviso è più appropriato definire estorsioni, verso i miei avvocati, per indurli a tradire la mia fiducia coltivando i suoi interessi (cioè della controparte) e non quelli della loro cliente essedi studio sas; **più grave di così....**

e) le sue responsabilità di seriali falsi, manipolazioni, contraddizioni, abusi e violazioni delle norme deontologiche della sua professione sono ampiamente documentate nel sito.

E' plateale la ingenuità nello esporsi pericolosamente (in quanto facilmente smentibile) con la falsa affermazione che non sarebbe la parte appellata (Andreon) ad avere interesse alla riassunzione ex art. 100 c.p.c. (ma è chiaro l'intento di soccorrere sul punto il magistrato di Conegliano che aveva azzardato (ultra petitum?) una tesi che più falsa (ma anche facilmente smentibile) sarebbe difficile immaginare).

Non è una novità la disinvoltura nel capovolgere e manipolare la realtà, come segue:

Premesso che la essedi sas aveva ricevuto il pagamento mediante la rateizzazione concordata fra gli avvocati Santarcangelo e Furlan, non aveva alcuna ragione al mondo per chiedere la riassunzione dello appello; ma, ammesso e non concesso che ciò non sia sufficiente:

f) è stato Andreon Francesco a rivolgersi alla Cassazione chiedendo UNICAMENTE di poter riassumere l'appello;

g) la essedi studio sas, per contro, ha presentato un contro-ricorso per opporsi a tale unica richiesta di Andreon;

la evidenza è tale da essere facilmente comprensibile anche da un bambino della scuola elementare; di conseguenza il dolo è lapalissiano!

h) la disinvoltura nel voler manipolare, invertendola, una realtà così semplice, rappresenta a mio avviso un grave oltraggio verso la Corte di Appello (non solo per il fatto di prendersene gioco, ma anche in quanto, in considerazione degli antefatti di questa lunga vicenda, la sua costante sicumera nello offendere la Corte di Appello, a mio avviso induce a porsi degli interrogativi assai inquietanti).

2) *Sulla presunta violazione e falsa applicazione dell'art 112 c.p.c.: omessa pronuncia del giudice di prime cure:*

il giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi sul punto a) in quanto, non solo mancava del tutto l'indebito oggettivo la cui condizione controparte asseriva essere maturata ex lege, ma esisteva invece ampia documentazione attestante il contrario, prodotta nel primo grado di giudizio;

a) la sentenza di primo grado del 2000 non è stata incorporata dalla sentenza di appello, come riconosciuto con parole assai efficaci dalla controparte stessa: "Nel corso del 2004, per un (ritenuto) VIZIO formale del mandato rilevato d'ufficio dalla Corte d'Appello solo in sede di sentenza, il **procedimento in grado d'appello veniva dichiarato inammissibile e la sentenza di primo grado riacquistava efficacia provvisoriamente esecutiva** e veniva nuovamente notificata dalla Essedi Studio e Associati s.a.s. unitamente al precetto alla Andreon Arredamenti"(All.6)); **si tratta di una delle più importanti e significative "confessioni"** di questo avvocato, che con tanta disinvoltura ha l'ardire di inventare le inesistenti confessioni dei legali di parte avversa!

b) di conseguenza non può essere travolta dalla cassazione dello appello, che aveva statuito unicamente sulla validità del mandato di Andreon ed in alcun modo preso in considerazione la sentenza di primo grado; **NESSUNA CORTE DI GRADO SUPERIORE HA MAI PRESO IN CONSIDERAZIONE LA SENTENZA DI PRIMO GRADO DEL 2000**, la cui vigenza attuale è peraltro certificata da due sentenze passate in giudicato (Palmanova ed Udine) e

dalle stesse visure camerali, che confermano la esistenza di un pignoramento a valere proprio su tale sentenza; l'avv. Bonotto sostiene che si tratta di altri processi: vero, ma dato che sono in giudicato **NESSUNA CORTE** può sancire qualcosa di diverso sui punti da esse decisi

c) l'art 310 esclude che possa essere ritenuto nulla la sentenza di merito (la favola che tale statuizione riguarderebbe unicamente le sentenze passate in giudicato è smentita dalla nostra stessa Costituzione, che sancisce che le leggi vanno interpretate secondo il significato proprio delle parole, che in questo caso è chiarissimo - in quanto l'art 310 salva dallo annullamento le sentenze di merito; con tutta evidenza le citazioni alla giurisprudenza fatte da controparte riguardano le situazioni, più frequenti, nelle quali la sentenza di appello ha sostituito la sentenza di primo grado, nel quale caso questa ultima non esiste più e pertanto non entra nelle previsioni dello art 310 che cita le sentenze di merito esistenti e non certo le sentenze di merito passate in giudicato (anche in quanto, se fossero passate in giudicato, nemmeno la Cassazione potrebbe deciderne la riassunzione dello appello: se fosse appropriato il cavillo di controparte, non esisterebbe una casistica su cui l'art. 310 potrebbe essere applicato!));

ma a mio avviso è evidente che il giudice di primo grado di Conegliano, che si era assunto la responsabilità di provvedimenti che hanno causato la perdita di ogni bene e del lavoro del sottoscritto e della sua famiglia, l'All. 7 ed All. 8 mostrano con quali modalità siano stati pignorati, e successivamente venduti all'asta, TUTTI i beni strumentali della essedi studio sas; è sintomatico che tale giudice abbia accuratamente evitato di fare un qualsiasi riferimento alla Corte di Cassazione, di cui aveva violato le statuizioni ai sensi dello art. 393 secondo comma, anzi che rigettare prima ancora di iniziare il processo la istanza della Andreon s.r.l., che nonostante la assenza di legittimazione attiva ha potuto eseguire quelle azioni provvisoriamente esecutive che, nonostante per i motivi che è superfluo in questa sede dettagliare, avessero un costo superiore al ricavo, controparte ha **voluto coltivare allo unico palese scopo di far mancare al sottoscritto le risorse atte a difendersi;**

ma la realtà dei fatti è di una semplicità assoluta e

facilmente verificabile:

d) nel 2005, quindi DOPO la sentenza di appello cassata, il che esclude che gli atti successivi vengano travolti dal venir meno della sentenza di appello precedente) gli avvocati Furlan per parte Andreon Francesco e Santarcangelo per essedi studio sas hanno stipulato un accordo di rateizzazione di quanto dovuto da Andreon Francesco (la stessa controparte ha confermato la totale estraneità della Andreon s.r.l. a tale accordo All. 9);

e) ovvio che, non avendo posto alcuna riserva sulla legittimazione nella causa, le due parti si sono **ULTERIORMENTE RICONOSCIUTE** reciprocamente;

f) dopo tale accordo la controparte ha effettuato i pagamenti delle rate mensili (pur non essendo obbligata in quanto il provvedimento di pignoramento in favore di essedi sas era stato sospeso, dal che si deduce la totale **spontaneità dei pagamenti concordati con l'avv. Furlan, che all'epoca assisteva gli Andreon**);

g) successivamente, fra la sentenza di Cassazione ed il primo grado qui appellato, non si è verificato alcun fatto nuovo (salvo la controversia di Palmanova, che già in precedenza era stata aperta per iniziativa dello studio Bonotto/Bottega, che si è conclusa con il rigetto delle sue tesi ed è stata condannata alle spese di causa, sentenza in giudicato);

h) **dove sarebbero queste prove di credito liquido ed esigibile e certo, maturato ex lege, ed indebito oggettivo di cui la controparte continua a fantasticare e che giustificherebbero i provvedimenti provvisori che hanno consentito a controparte di farmi perdere ogni cespite patrimoniale e mezzo di produzione, oltre alla casa di famiglia?**

3) *Sulla violazione e falsa applicazione dell'art 393 c.p.c. - il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e la conseguente permanenza dei suoi effetti:* premesso che la Andreon Arredamenti s.r.l. è stata dichiarata estranea al processo per sentenza di Cassazione ed in accoglimento delle dichiarazioni fatte dallo stesso Andreon Francesco nel suo ricorso per Cassazione, dove con grande enfasi sottolineava di essere solo lui la parte legittima nella causa e nessuna società (concetto ripreso e ripetuto espressamente dalla Cassazione nella sua sentenza);

è di una gravità inaudita che la controparte abbia ottenuto quanto si prefiggeva dalla Suprema Corte adducendo una tesi e poi per giustificare le sue illegittime azioni successive si appelli alla tesi opposta, nel totale disprezzo della Sentenza di Cassazione e quindi della legge;

ammesso e non concesso che valesse il criterio che l'avv. Bonotto sostiene, cioè che quanto sancito dalla seconda parte dell'art 393 riguardasse solamente questioni di carattere formale (ma una tale tesi contrasta irrimediabilmente con la Costituzione, che sancisce che le leggi vanno interpretate secondo il significato proprio delle parole - onde evitare appunto azzardi cavillosi-, e l'art 393 - *lex specialis*, dice lui - sostiene che le decisioni della Cassazione sono vincolanti per il futuro, e nulla altro)!

Si sono assunti una bella responsabilità personale le decine di magistrati che, anzi che obbedire per prima cosa alla Cassazione e quindi alla legge, hanno invariabilmente accolto le tesi di controparte, non solo strampalate sotto ogni aspetto, ma che fanno strame della legge e della Costituzione.

E' appena il caso di osservare che:

a) è l'azienda Andreon s.r.l. che sostiene di aver corrisposto le somme; la essedi sas invece le ha ricevute dalla banca (che è il terzo, ma non ha avanzato alcuna pretesa di restituzione: caso mai, sarebbe questa a poter vantare un credito, e non certamente un quarto inseritosi abusivamente, forte unicamente della propria insussistenza finanziaria); la essedi non aveva motivo di sospettare che il mandante fosse un altro, dopo aver ripetutamente invitato in alcune raccomandate a.r. indirizzate personalmente ad Andreon Francesco, suo indirizzo privato e non allo indirizzo della società s.r.l. e per conoscenza allo avvocato Bonotto a rispettare le decisioni della magistratura che aveva individuato nello stesso Andreon Francesco l'unica controparte di essedi sas; (raccomandate agli atti sino dallo inizio della causa qui appellata); (All.17) è appena il caso di sottolineare che il ricorso per Cassazione e la relativa sentenza sono intervenuti successivamente ai versamenti per conto di Andreon Francesco, che ha rivendicato in tale sua successiva istanza di essere l'unico soggetto pertinente nella causa (solo la disinvoltura di costoro continua ad insistere

nel rivendicare di essere autrice dei versamenti, in luogo del Sig. Andreon, quando questo ultimo aveva invece con enfasi chiarito che la sua s.r.l. era del tutto estranea alla causa (All.10), cosa che ha ripetuto con enfasi alla Suprema Corte e che questa ha accolto; è lapalissiano che le pretese avanzate, e soddisfatte dal giudice di primo grado, sono unicamente frutto di un raggio colossale, iniziato sino dal 1989!

Ma, a parte tali considerazioni, esiste una prova documentale della fraudolenza di controparte, nel punto dove sostiene di essere legittimata a pretendere la restituzione delle somme versate, in quanto TERZO che ha effettuato materialmente i versamenti!

Si tratta della raccomandata a.r. (All. 17) nella quale la Andreon s.r.l. si sforza di proporsi per i pagamenti (essendo evidentemente prioritario per Andreon Francesco insinuare la insussistenza finanziaria della società a r.l. di cui deteneva l'80% in luogo della sua solida situazione patrimoniale ed, a tal fine, **la Andreon s.r.l. si definisce debitrice in solido**).

Pur restando ammirati per la costanza e la disinvoltura dell'avv. Giovanni Bonotto, non ne azzecca una (il riferimento al famoso personaggio dei Promessi Sposi è puramente casuale) in quanto è chiaro a tutti che un debitore in solido non possa in alcun modo pretendere di aver versato in qualità di terzo. Lapalissiano, quindi, che se da una parte c'è essedi sas, dall'altra i debitori solidali Andreon Francesco (ma la essedi sas aveva chiaramente fatto sapere di escutere Francesco e non la sua società, debitrice in solido e non terzo) ed Andreon s.r.l.; il terzo quindi non può essere altro che la banca, che tuttavia non ha reclamato nulla! Di conseguenza tutti i riferimenti alla giurisprudenza sul tema del terzo sono totalmente fuori luogo!

b) quanto affermato è contrario al vero; non è avvenuta alcuna incorporazione, bensì Andreon Francesco ha conferito nella **COSTITUENDA NUOVA** società una serie di attività e passività singolarmente valutate e periziate (da cui sono stati esclusi scientemente alcuni beni precedentemente appartenuti alla ditta individuale, come ad esempio le azioni Fiat - le confidenze ricevute da Braido Vanna nel 1989 riguardo a tali azioni mi consentono di affermarlo senza tema di smentite); dato che la somma algebrica di tali singole poste attive e

passive corrisponde alla lira al valore della quota sottoscritta da Andreon Francesco, mentre gli altri due soci hanno **contestualmente** versato in contanti la loro quota, dato inoltre che nelle poste conferite è assente qualsiasi riferimento al debito verso essedi sas, un minimo di logica elementare suggerisce la ovvia deduzione, fra l'altro, **che gli altri soci non si possano essere accollati un debito di cui non erano a conoscenza....**

ma vi è di più: **controparte usa falsamente la parola incorporazione**, che suppone una preesistenza delle due ditte (una incorporante ed una incorporata), e non di una sola delle due (la ditta individuale) che ha conferito **solo parte dei suoi beni nella costituenda nuova società**, allo scopo di confondere le idee ad un lettore distratto; come il solito, l'avv. di controparte, dopo aver allegato alla sua prima istanza a Conegliano l'atto costitutivo della nuova società Andreon s.r.l., si inventa una situazione assai diversa da quella cristallizzata in tale atto, nella speranza che nessuno vada a verificare alla fonte documentale da lui stesso consegnata!

E' di tutta evidenza che gli Andreon hanno costituito la nuova s.r.l. con modalità tali da evitare che qualsiasi responsabilità di Andreon Francesco passasse alla s.r.l.;

la gratuita ironia di controparte si scontra con la evidenza: la giurisprudenza cui fa' riferimento si riferisce a situazioni nelle quali la sentenza di primo grado è stata assorbita dalla sentenza di appello cassata, situazione ben diversa dal caso concreto in cui, per sua stessa ammissione (All. 6 pag 5) la sentenza di primo grado è sopravvissuta, per le ragioni già spiegate, alla sentenza di appello cassata, che non si è minimamente occupata del merito ma solo del mandato errato firmato da Andreon.

Stupisce la prova del nove che ci propone questa controparte, che denota una astuzia assai modesta. E' evidente che il passaggio in giudicato non è avvenuto quando vuole accreditare l'avv. Bonotto ma invece nel 2008, dopo che sono scaduti i termini per la riassunzione in appello, ma ben oltre un anno prima che la Andreon srl abbia proposto al giudice di Conegliano una istanza abusiva a prima vista, non solo per la illegittimità della attrice, ma anche e soprattutto in quanto la sentenza del 2000 era già in giudicato e nessun giudice,

tanto meno il vicino giudice di primo grado di Conegliano, aveva il potere di censurarla! Nessuno si è mai sognato di sostenere che fosse in giudicato quando la Cassazione ne ha disposto la riassunzione in appello, come vuole insinuare costui, anche in quanto sarebbe andata oltre i suoi poteri (nemmeno la Suprema Corte può intervenire sul giudicato); quindi tale illazione è del tutto gratuita; l'avv. Bonotto sembra confidare che io sia un grullo, ma lo pensa anche della Corte d'Appello, cui è rivolto il suo atto? Oppure confida in una particolare "comprensione" del tipo che abbiamo osservato troppe volte nella vasta vicenda?)

Il riferimento alla sentenza Cass. civ. 18/01/1983 n. 465 conferma la nostra tesi ed esclude quella avversa proprio in quanto la sentenza di primo grado del 2000 non è stata investita di appello o ricorso per cassazione (l'appello dei primi anni 2000 non fa' testo, essendo stato cassato); la istanza in appello di Andreon poi era stata già rigettata nel 2004 e non è stata mai più riproposta, comunque ogni eventuale rilievo nei confronti della sentenza di primo grado doveva necessariamente essere riproposto. Aveva esattamente due occasioni la controparte per far valere le sue presunte ragioni:
- contestare la sentenza di primo grado in cassazione
- riassumere l'appello.

Non lo ha fatto, avendo ritenuto, **a ragione in questo caso (e ciò è oltre modo inquietante)**, più produttivo per se rivolgersi alla corte vicina di Conegliano, per ottenere quanto **avrebbe potuto chiedere entro i termini legittimamente solo ad una Corte di Appello, in base alle deliberazioni della Suprema Corte. Lo stravolgimento delle fondamenta del diritto** che ne deriva, è un preciso indice della capacità di "spostare le montagne", per molti anni e con molti magistrati.

4) *Sulla definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo nei confronti del legale rappresentante della Essedi S.a.s.*

Fermo restando che il giudice di primo grado ha accuratamente evitato, ai sensi dello art 112 del c.p.c. di entrare nel merito (nonostante i numerosi atti che hanno richiamato al riguardo la sua attenzione) della assenza di legittimazione attiva della Andreon s.r.l., sancita dalla Cassazione e frutto di una serie di trucchi come sopra ampiamente spiegato; la prima questione, riguardante la decisione della Cassazione, vincolante

anche per gli atti successivi ai senso dello art 393 c.p.c secondo comma -articolo speciale, afferma l'avv. Bonotto - e che tale primo e fondamentale aspetto è assorbente di tutti gli atti successivi, che sono di conseguenza nulli (anzi, illeciti, in quanto violano scientemente le decisioni della suprema Corte) è la assenza di legittimazione attiva della Andreon s.r.l; va notato che tutte le argomentazioni riguardanti la posizione personale di Sandro Dallavalle e della società di cui era ed è l'unico socio operativo (tanto che le due posizioni si sono sempre fuse e si fondono insieme ancora oggi), va prima di tutto ricordata una altra statuizione della suprema corte, sempre vincolante anche per gli atti successivi:

"tutti i dati posti in evidenza portavano a ritenere che si trattava di mero rifiuto, assolutamente inidoneo ad ingenerare confusione circa il fatto che fosse lo stesso Andreon a rilasciare per se stesso la procura alla lite a margine dell'atto di appello".

Dato che la nostra costituzione prevede la eguaglianza di fronte alla legge, i criteri enunciati dalla Sentenza di Cassazione che ci riguarda direttamente, vanno obbligatoriamente applicati anche verso la mia parte, ammesso solo in via accademica, e non concesso, che ce ne fosse bisogno.

Il sottoscritto è il legale rappresentante della essedi studio sas, di cui è ed era all'epoca della controversia l'unico socio attivo, come già spiegato (anche in quanto, salvo piccole eccezioni, aveva sempre lavorato per una unica ditta: era una anticipazione di ciò che oggi è il fenomeno molto conosciuto delle "partite iva". E' pacifico che essendo l'unico socio illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali, quando firma lo fa' sempre (ed ovviamente) nel proprio interesse, che nel caso specifico è inscindibile da quello della società. Lo slalom che pretende questo Bonotto, che vorrebbe insinuare che il sottoscritto avesse firmato non nel proprio personale interesse nel primo caso ed invece solo nello interesse personale e non della società sas nel secondo caso (il che sarebbe anche una contraddizione in termini, visto che è l'unica persona a rispondere totalmente della società sas) non può ingannare nessuno, visto che è perfettamente lecito che il sottoscritto,

quando si presenta personalmente ed anche quando si firma, scriva Sandro Dallavalle, **ed in tutti gli atti legali si è sempre costituito UNICAMENTE come legale rappresentante della ESSEDI STUDIO SAS.**

Purtroppo la nostra vita sociale e la nostra lingua non coincidono con le illazioni dello avv. Giovanni Bonotto e dei suoi sodali, magistrati o meno.

Ma ben conoscendo la attitudine di negare la evidenza da parte di costoro, esiste una prova schiacciante che smentisce la pretesa che fosse lecita la estensione della esecutività a carico di Sandro Dallavalle persona fisica, ed è la seguente:

il pensionando giudice Valerio Mazza ha emesso un decreto ingiuntivo (illegittimo sotto vari profili) che si limita a confermare tutte le richieste di questa controparte. Ebbene, in vari punti del suo atto odierno l'avv. Bonotto ha dissertato sulla circostanza che la presentiva escussione è una facoltà e non un obbligo da parte del creditore, ma il punto fermo è che, ammesso e non scontato che le sue asserzioni abbiano un qualche fondamento, **tale facoltà egli la ha esercitata, proprio in quanto è stato lui stesso nel suo atto a richiedere un decreto ingiuntivo anche a carico di Sandro Dallavalle, "fatta salva la preventiva escussione"**. Non ha scritto "se deciderò di volerla accordare", ma ha invece fatto una scelta precisa, che è diventata parte integrante del decreto ingiuntivo ma che non ha rispettato.

Ebbene, stupisce la assenza di cautela in tale precisa espressione, di una chiarezza tale da non ammettere i giochi di parole a cui costoro ci hanno abituati.

Fatto lapalissiano è che nel momento in cui ha ottenuto **l'ennesimo provvedimento illegittimo**, vale a dire il **precetto a carico di Sandro Dallavalle, l'iter della escussione della essedi sas non era nemmeno iniziato**. Ne deriva che la illiceità di tale precetto inficia tutti gli atti che da esso derivano, in particolare la ipoteca sulla casa personale di Sandro Dallavalle che ha rappresentato la causa principale della impossibilità di ottenere un finanziamento che avrebbe consentito di preservare la attività lavorativa ed evitare di **svendere** la casa. (conservo la registrazione telefonica del

funzionario della banca, Sig. Pesce, che esplicitamente afferma che il finanziamento alla essedi sas veniva rifiutato unicamente a causa della ipoteca sulla casa personale di Sandro Dallavalle! Da notare che il sottoscritto, prima di esporsi chiedendo un finanziamento, aveva verificato che controparte non avesse apposto alcun vincolo sulla casa interpellando a tal fine la cancelleria dei pignoramenti immobiliari, la quale ha confermato la assenza di qualsiasi atto sulla casa! Trovo che sia assai strano, forse anche inquietante, che la Cancelleria non fosse al corrente della apposizione di ipoteca già avvenuta. Tutto questo è aggiuntivo rispetto alla circostanza, da non dimenticare, che Sandro Dallavalle non aveva alcun obbligo di costituirsi personalmente di fronte ad un atto illegittimo in partenza!

Dopo tutto questo, l'avv. Bonotto ha ancora l'ardire di sostenere che il provvedimento a carico di Sandro Dallavalle sarebbe definitivo in quanto non opposto.

Si tratta dello ennesimo falso, tanto è vero che è ancora oggi in corso una causa di primo grado che deve decidere a tale riguardo (non entro al momento nel merito dei vari, gravissimi abusi subiti dal sottoscritto in tale causa, argomento che verrà sviluppato in sede penale o comunque in altra sede, dato che sono molto precisi e numerosi gli elementi di grave dolo di cui si sono resi responsabili costoro, in primo luogo l'avv. Giovanni Bonotto e la giudice Sabrina Cicero). (che hanno agito nonostante l'obbligo di preventiva escussione dichiarato nel decreto ingiuntivo non fosse stato azionato)

Riassumendo, la notifica personale a Sandro Dallavalle era illegittima per tutti i seguenti motivi:

- la contro parte richiedente era priva di legittimazione attiva, per sentenza di Cassazione;
- la contro parte non era legittimata a rivolgersi contemporaneamente a Sandro Dallavalle ed alla sua società, stante l'obbligo di preventiva escussione della società che era riconosciuto nella sua stessa prima istanza alla vicina Corte di Conegliano (e quindi, ammesso e non concesso che sia facoltà del presunto creditore accordare la preventiva escussione della società sas, la scelta è stata fatta proprio nella

istanza di decreto ingiuntivo, trasformata in provvedimento tale e quale dal giudice);, **è proprio la espressione usata dal Bonotto nella sua istanza ad inchiodarlo ora alla sua grande responsabilità.** Ancora una volta devo ammettere che è il mio migliore avvocato, riuscendo in maniera sistematica a smascherare preventivamente le sue stesse dolose iniziative.

Nonostante tutto questo, la giovane giudice Sabrina Cicero (nome coincidente con il PM Cicero, le cui gesta hanno richiamato la attenzione persino del noto autore del best seller "La Casta", Antonio Stella, come descritto nel sito, **dopo essersi inserita arbitrariamente in una causa già fissata presso altro Giudice con scadenze ben più avanti nel tempo (tanto è vero che la causa è ancora in corso), ha autorizzato l'avv. Bonotto ad iscrivere ipoteca sulla mia casa, nonostante quanto sopra detto sulla illegittimità del decreto ingiuntivo sul punto;**

è semplicemente stupefacente la velocità di questa Sabrina Cicero (nemmeno l'unico caso di omonimia sospetta fra magistrati che hanno assunto iniziative irrituali nella vicenda - e non conosciamo i cognomi delle consorti.... -) nel portare a compimento la decisione che in pratica ha consentito la apposizione di tale ipoteca sulla casa.

Le responsabilità personali da parte dello avv. Bonotto e della giudice Sabrina Cicero sono enormi! La velocità con cui sono arrivati alla iscrizione di ipoteca è inaudita! L'inserimento imprevisto, inedito ed irrituale di questa giudice nella causa nella quale era già stata programmata la successiva udienza presso il giudice titolare (l'All. 19 lo mostra in maniera inoppugnabile) aveva in un primo tempo dato la impressione al mio avvocato Santarcangelo che tale inserimento fosse a fin di bene (All.20), al fine di ripristinare rapidamente la legalità, dato che l'obbligo di preventiva escussione era così palesemente infranto.

Dopo avere ottenuto in tempo record la iscrizione di ipoteca sulla mia causa, tale giovane magistrato è uscita improvvisamente dalla causa così come era avvenuto l'ingresso e la causa è continuata esattamente come se non si fosse intromessa.

Ho motivo di ritenere (in base ad una lunga esperienza) che i due giudici che si sono succeduti come titolari nella causa che vede il sottoscritto presunto debitore a titolo personale siano onesti: il sintomo più evidente è il grave comportamento (a mio avviso doloso) da parte di impiegati della Cancelleria, su fatti che ritengo di non dettagliare in questa sede. Se sino ad ora tali due giudici (Boccouni e Paolo Nasini) si fossero comportati in maniera illecitamente esposta a favore della controparte, gli abusi da parte degli impiegati sarebbero senza movente!

Mentre la identificazione del sottoscritto con la società essedi sas è totale, ben diversa è invece la situazione di controparte, dove la società è a responsabilità limitata (e clamorosamente priva di mezzi), vale a dire qualcosa di concepito proprio per separare le responsabilità dei soci da quelle della società.

Nonostante la sentenza di Cassazione che ci ha riguardato, e che è pertanto vincolante anche nel presente stadio di giudizio, abbia chiaramente spazzato via tale genere di cavilli, se, come sembra, l'avv. Bonotto vuole tentare una rivincita per il rigetto della istanza di appello del 2004, a causa della firma sul mandato va anche precisato che le sue futili argomentazioni riguardano due situazioni ben diverse:

il sottoscritto si è sempre firmato Sandro Dallavalle e basta (e quindi significa sempre nel suo interesse, anche in senso lato ovviamente); esistono mandati nella parte remota della causa in cui mi sono firmato Sandro Dallavalle nel mandato (e in rappresentanza della essedi sas nell'atto) senza che l'avv. Bonotto azzardasse illazioni di questo genere.

Andreon Francesco invece ha firmato nel mandato rigettato nello appello del 2004 a nome e per conto di una società a responsabilità limitata, la cui situazione patrimoniale (costantemente e drammaticamente priva di risorse) e le cui responsabilità sono nettamente separate da quelle personali, ed è questo che fa' una enorme differenza, sia sul piano formale che soprattutto su quello sostanziale. Infatti, la sentenza di appello è stata cassata unicamente in quanto la Suprema Corte, cadendo a sua volta nella frode orchestrata da questa controparte, ha considerato che tale riferimento alla società fosse un

mero refuso (mentre è dimostrato che gli Andreon, diversamente dai loro avvocati, sistematicamente proponevano la loro s.r.l., salvo poi cambiare strumentalmente (e fraudolentemente) tesi nella istanza per Cassazione. Non è una mia illazione, la sentenza di Cassazione esclude espressamente che nella causa ci fosse mai stato alcun elemento che mostrasse la volontà della Andreon s.r.l. (mentre è ampiamente documentato il contrario) e di conseguenza è evidente che la sentenza dipende da un dato sbagliato, che la controparte ha falsamente accreditato nel suo ricorso, in questo coadiuvata dal Sostituto Procuratore Generale di Cassazione Aurelio Golia. Questo è tanto più eclatante, dato che si tratta di una causa civile di valore modesto. Altro che "scalare le montagne"!

I sotterfugi e gli altri cavilli strumentali sino ad ora usati da questa controparte, anche e soprattutto per anticipare di almeno 3/4 anni i provvedimenti contro Sandro Dallavalle, prima ancora di aver cominciato ad escutere la essedi studio sas, sono un ennesimo indizio della frode processuale portata a compimento con la connivenza di certi magistrati.

E' assai triste essere costretto a smentire una favola, sulla supposta assenza di legittimazione attiva della essedi studio sas, su cui l'avv. Bonotto si è esercitato per tante pagine e quindi un mare di parole, approfondendo uno sforzo tanto grande quanto inutile.

Anzi tutto va ricordato che non è stato nemmeno lui ad inventarla. Essa è nata quando l'avv. Furlan ha notato dalla visura camerale che gli indirizzi della essedi studio sas e di Sandro Dallavalle coincidevano ed ha intelligentemente scelto di sfruttare questo dato per imbastire una trama suggestiva a beneficio del suo cliente Andreon Francesco, profittando anche di un errore della tipografia che aveva lasciato sulla carta intestata della essedi studio il numero di partita IVA della precedente attività di lavoro autonomo. Quando gli è stato dimostrato che la coincidenza di indirizzo si è verificata nel 2001 e la partita iva erroneamente stampata in calce non si riferiva ad una ditta ma invece ad una attività lavoro autonomo che Sandro Dallavalle svolgeva presso il suo unico cliente, ed è stato presentato un idoneo certificato della agenzia delle entrate, l'avv.

Furlan ha rinunciato allo stratagemma, tanto da stipulare l'accordo di rateizzazione esattamente con la essedi studio sas! (da sottolineare che il certificato della agenzia delle entrate attestava che tale attività di lavoro autonomo di Sandro Dallavalle si svolgeva in via del Solstizio n. 2 e che quindi non poteva essere ingenerata nessuna confusione con la attività della essedi studio sas, che si svolgeva invece in C.so Mazzini, 10, come documentato in qualsiasi documento emesso da essedi, ivi compreso il contratto del 1989. Lo abbandono da parte dello avv. Furlan della sua pur intelligente invenzione, nella piena consapevolezza che non stava in piedi è dimostrato dalla successiva stipula, a nome e per conto di Andreon Francesco, persona fisica, esattamente con la essedi studio sas un accordo di rateizzazione mediante il quale la essedi studio sas ricevette dalla banca la cifra stabilita.

Va detto che, ad eccezione della prima rata di euro 3.000, che ha preceduto la sospensione del pignoramento a carico di Andreon Francesco, tutte le altre rate sono state versate dopo tale sospensione e **quindi del tutto volontariamente e nel rispetto dello accordo fra avvocati che non consente alcuna illazione riguardo alla identità dei contraenti: Andreon Francesco ed essedi studio sas!**

Se si considera che tale contratto del febbraio 2005 non è MAI stato contestato nella presente causa (anzi, questo avv. Bonotto ha cercato di manipolarlo, in un primo tempo con successo, avendo per questo ottenuto la sospensione del pignoramento dal got di Palmanova Federica Zambon, ma poi è stato ricostruito nella sua verità dalla sentenza di Palmanova emanata dal giudice Calogero Calienno e quindi, dato che la sentenza è passata in giudicato non essendo stata appellata, la validità di tale accordo è inoppugnabile) anzi, questa controparte ha cercato di tenerla accuratamente nascosta, salvo che il mio avvocato ha opportunamente inserito tale questione, dibattuta al processo di Palmanova nei primi atti di questa causa!

Nel fascicolo è presente l'atto del mio avvocato che descrive lo stato in cui si trovava il processo di Palmanova, che si è concluso successivamente, nella primavera 2010 (quindi prima degli atti esecutivi, a

dimostrazione del dolo con cui sono stati eseguiti), con il rigetto delle istanze di controparte.

Dato che nel primo grado del giudizio qui appellato l'avv. Bonotto ha riproposto la medesima manipolazione proposta alla Corte di Palmanova (che non aveva ancora deciso al riguardo), la circostanza che questa, nella sua sentenza, ha dimostrato che l'accordo era diverso da quello fraudolentemente presentato dallo avv. Bonotto, che cerca di sfuggire al punto affermando che quello di Palmanova era un processo diverso. Diverso sì, ma la sentenza definitiva (in quanto nemmeno appellata) ha cristallizzato quel preciso fatto. **Dato che il decreto ingiuntivo è stato ottenuto attraverso quella manipolazione (assolutamente certificata dalla sentenza di Palmanova) ecco un altro elemento di invalidazione di tutti questi atti che sono frutto e conseguenza di tale falso!**

Che a questa controparte la voce del verbo pagare fosse sconosciuta è un dato di fatto, e quindi è tornato in campo anche ufficialmente l'avv. Bonotto (in realtà non era mai scomparso, quanto meno per quelle attività collaterali nelle quali è certamente abilissimo, sia nel raggiungere obiettivi incredibili in maniera dolosa e contro la legge, che nel seminare i suoi atti di contraddizioni e prove del dolo da lui dispiegato, con la collaborazione altrettanto dolosa di tanti magistrati); la frittata della cantonata sulla assenza di legittimazione della sas era fatta e le modalità con le quali ora l'avv. Giovanni Bonotto tenta di ribaltarla sembrano a mio avviso altamente offensive per il destinatario (ma ho usato la parola sembrano, essendo invece convinto che rispondano ad una strategia ben più inquietante)!

Anzi tutto costui vuole far intendere alla Corte che Sandro Dallavalle si fosse presentato alla Andreon come "ditta individuale essedi studio & associati" anzi che con il proprio nome e cognome, come qualsiasi persona normale. Ed aggiunge, costui, che non è mai stata fatta la "spendita" del nome della sas.

Infatti, la spendita veniva fatta, a voce, con il nome e cognome (come tutti fanno in Italia) e nella carta

intestata (e nel timbro) con il nome della ditta e la attività. Peraltro in maniera identica e speculare si comportava Andreon Francesco, **il cui timbro (e la cui carta intestata) era "Andreon Arredamenti" (senza la dicitura, ditta individuale)** così come la carta intestata della essedi era "essedi studio organizzazione aziendale. **Non per questo il Sig. Andreon è stato mai qualificato come un falsario da uno dei miei avvocati, che non hanno mai avvertito la necessità di aggrapparsi agli specchi!**

Se si parte dal dato di fatto che questa controparte non ha mai portato un minimo indizio della esistenza di una ditta individuale di nome essedi studio, per giunta allo indirizzo di C.so Mazzini, 10 dove invece in un monolocale operava la sas, quella stessa essedi studio sas che, in una sua lettera (All. 3) lo stesso avv. Bonotto qualificava come "soc." (e ciò avveniva molti anni prima che il suo collega Furlan inventasse la tesi della assenza di legittimazione attiva della società sas), ma come unico appiglio aveva il refuso della partita iva sulla carta stampata (che tuttavia è certificato dalla agenzia delle entrate che si riferiva ad una **attività di lavoro autonomo esercitata in epoca diversa ad un indirizzo diverso**, anche e soprattutto diverso da quello a cui questa controparte mandava le sue raccomandate) bisogna dare atto all'avvocato Bonotto di una infinita insistenza, nonostante la ovvia evidenza che nemmeno l'esile appiglio della partita erroneamente stampata in calce nella carta intestata è utile alla sua tesi che fosse la **ditta individuale essedi.....**

Non è il caso di inseguirlo nei meandri di tutte le sue vaste elucubrazioni, salvo osservare che la favola che cerca di accreditare (a beneficio unicamente di Codesta Corte, essendogli ben noto che io la penso diversamente) è talmente strampalata che ogni tanto verrebbe meno persino la apparenza se non avesse inserito nel testo dei plateali falsi. Mi limiterò pertanto a riferire prevalentemente di alcuni di questi, dato che alcuni sono nuovi rispetto alla miriade di falsi, dichiarazioni fraudolente negli atti legali e sotto giuramento, di cui questo avvocato ci ha gratificati ampiamente, come risulta nel sito www.essedistudio.com/piovra, che tanto lo disturba (ma che tutte le autorità di questo paese hanno sino ad ora considerato per quello che è: mezzo per

mettere a conoscenza delle autorità competenti una mole di documenti che altrimenti sarebbe difficoltoso trasferire ed insieme liberi convincimenti, aperti fra l'altro (lo ho ribadito più volte) ad inserire accanto anche le valutazioni contrarie, che non sono mai venute in quanto, credo, non si è mai visto chi froda mettere nero su bianco le sue macchinazioni.

Anzi tutto va fatta un po' di luce sulla strategia dispiegata dallo studio Bonotto/Bottega.

Va precisato che il giudice di Conegliano ha per primo sollevato la questione della prescrizione in cui sarebbe incorsa la essedi studio sas (si tratta, forse, di una delle varie decisioni "ultra petitum" da lui assunte?). E' chiaro che l'avv. Bonotto ha ritenuto nel suo atto odierno di venire in soccorso di tale decisione, ma ciò significa addentrarsi in un ambito nel quale la inconsistenza e la fraudolenza di certe tesi diviene talmente colossale da rappresentare a prima vista un vero oltraggio per i destinatari.

Dato che tentano l'impossibile e sparano nel mucchio, non si capisce bene nemmeno se la presunta prescrizione venga da loro considerata nel periodo antecedente la sentenza di primo grado del 2000 oppure nel periodo successivo.

Siamo comunque alla eversione pura in quanto per costoro la prescrizione non viene interrotta dalla sentenza di primo grado e nemmeno da quella di Cassazione. Sono loro, sembra, a ritenersi gli unici detentori di un potere che deriva dal collegamento con il regime che ha devastato (e sta continuando, anche se per fortuna con minore virulenza) negli ultimi venti anni il paese ed in particolare **umiliato e delegittimato la magistratura con cadenza quasi quotidiana.**

La idea di far derivare la prescrizione dal presunto scambio di identità è nata in costoro (ma in particolare, dal giudice Deli Luca, dopo che ho fatto notare come, fra la data di inizio del processo di primo grado (fine ottobre 1990) e la sentenza del luglio 2000 non era ancora scaduto il periodo di 10 anni. Di conseguenza, secondo tale tesi, dato che Sandro Dallavalle non avrebbe "speso il nome della sas" quando operava presso gli

Andreon, nel 1989, non avendo mai agito legalmente a nome e per conto della inesistente ditta individuale, indipendentemente da ogni sentenza, Cassazione compresa, sarebbe incorso nella prescrizione.

Non interessa affatto a costoro che la questione della assenza della legittimazione attiva di essedi sas sia stata sollevata nella causa (dopo ben 12 anni dallo inizio, nel corso dei quali **SEMPRE** si sono rivolti alla essedi studio sas!) soltanto in occasione della istanza in appello della sentenza del 2004 cassata e MAI più ripetuta nel processo principale.

Tale espediente è tornato in vita solamente nel 2009, nel processo di Conegliano, cioè dopo oltre un anno che la sentenza di primo grado a favore della sas era passata in giudicato, proprio in quanto da nessuno mai più contestata (così come anche la supposta assenza di legittimazione attiva della sas non era mai stata sollevata nella vicenda giudiziaria iniziata nel 1990 e chiusa nel 2008, quando sono scaduti i termini per la riassunzione; unica eccezione, come detto sopra, la istanza di appello del 2004, rigettato e quindi assolutamente inesistente).

Per non perdere ogni diritto, secondo questi autorevoli innovatori della legislazione, un cittadino italiano dovrebbe ogni tanto mandare alla controparte una letterina raccomandata nella quale mettere in chiaro che è proprio lui e non un altro, in causa. Per chiarire il valore eversivo di quanto in atto, bisogna chiedersi se è concepibile che un cittadino che scambi per ben 5 lustri atti legali con una controparte che ne riconosce la identità (in tutti questi anni non è mai stata contestata la identità della controparte o un difetto di prescrizione, salvo quanto detto poco sopra, nello intero processo, ora in giudicato da ben 6 anni, e riconosciuto tale sia dalla sentenza di Palmanova che da quella di Udine, anche esse in giudicato - sentenze che sono sì diverse, ovviamente, ma hanno cristallizzato la esistenza inoppugnabile di precisi fatti, che invece costoro continuano dolosamente a negare).

Se voleva contestare qualcosa, questa controparte, nella persona di Andreon Francesco, quando ha stipulato un accordo di rateizzazione esattamente con la essedi studio

sas avrebbe dovuto precisare che l'accordo lo voleva invece fare con la mai esistita ditta individuale essedi studio di Sandro Dallavalle oppure con la non più esistente attività di lavoro autonomo di Sandro Dallavalle). E' lapalissiano che si è astenuto dal fare una tale ipotetica scelta, essendo impossibile in quanto la ditta individuale non è mai esistita e la attività di lavoro autonomo era cessata da bel oltre un decennio. In tutti questi anni c'è stato uno scambio continuo di atti fra le due parti, Andreon Francesco ed essedi studio sas, il che indiscutibilmente significa riconoscimento reciproco e piena dimostrazione di voler perseguire i propri reciproci diritti. Secondo questo Bonotto, invece, manca la letterina.

N.B. La Cassazione ha accolto tutte le sue richieste, per quale motivo non ha inserito anche le tesi che propone solo ora, indebitamente, non solo nel merito, ma anche in quanto si permette di rimettere in discussione una sentenza definitiva? Ciò significa anche instaurare un quarto grado di giudizio, che si sostituisce alle decisioni della Suprema Corte. **La eversione, ancora una volta, non conosce confini.**

Dato che la virulenza dolosa di costoro è clamorosamente smentita, quasi un anno prima dello inizio della causa, dalla ineccepibile "spendita del nome", come curiosamente la chiama costui, contenuta in un atto pubblico che la Braido aveva il dovere di leggere, prima di continuare a dare sistematica dimostrazione della più sfacciata malafede (mi riferisco alla costituzione della sas nell'ATP chiesto dagli Andreon 10 mesi prima che iniziasse la causa, nel 1990). Questa Braido si è sostituita sistematicamente e dolosamente ad Andreon Francesco, arrivando persino alla sottrazione di corrispondenza ed a molto altro, e viene a cianciare di assenza di legittimazione della sas!

Essendo troppo dispersivo seguire passo per passo le fantasiose esternazioni costruite sul nulla da chi ha la disinvoltura di pretendere di essere creduto sulla parola, nonostante tutti i falsi, anche sotto giuramento, ed i numerosi reati e seriali violazioni del codice deontologico di cui è responsabile, a mio avviso, vediamo ora di smentire i falsi più eclatanti:

- FALSO quindi che sia mai esistita una ditta individuale essedi studio, nello stesso monolocale dove operava la sas; l'avv. Bonotto spiega che teoricamente è possibile che uno stesso locale possa ospitare più ditte; posso concordare ma più difficile è ipotizzarlo quando hanno lo stesso nome e fanno capo ad una unica persona, sopra tutto senza addurre alcun elemento, di qualsiasi genere, che sorregga tale pretesa (se si esclude ovviamente che per un debitore incallito ogni scusa per sottrarsi ai propri impegni è buona);

- FALSO inoltre quanto **asserito dal giudice di primo grado**, che la questione della fattura emessa da essedi studio sas (ed approvata per la registrazione contabile dalla Braido Vanna, come risulta evidente dalla sigla apposta su tale documento, confrontata con le sigle apposte sulle sue lettere inviate ad essedi - All. 21) non fosse agli atti; la esistenza di tale fattura è stata confermata sia dalla Braido Vanna in una sua lettera agli atti nel primo grado di giudizio (All.16), ricordata nella raccomandata inviata da essedi, del 30/11/89, precisata sino dai primi anni 2000 dallo avv. Santarcangelo nella sua comparsa verso la Corte di Appello, ove fra l'altro riportava gli estremi di registrazione nel libro giornale della essedi studio, avallati da un notaio; è citata inoltre nei primi atti del processo di Palmanova, inseriti sempre dallo avv. Santarcangelo, nello stato di avanzamento in cui si trovavano, **nel fascicolo di Conegliano**; tutto questo è agli atti nel fascicolo della causa di primo grado di cui al presente appello;

- FALSA quindi la affermazione del giudice di primo grado che si è trincerato adducendo che la presentazione nel processo della fattura era tardiva, per quanto appena precisato;

- quanto riferito dallo avv. Bonotto a pag. 11 e 12, al di là delle sue finte esclamazioni di stupore, in nessun punto contiene degli elementi che avvalorino le sue pretestuose affermazioni sulla legittimazione della sas (abbandonata dal suo stesso inventore); si tratta della solita messa in scena ordita da un soggetto i cui falsi seriali, le manipolazioni e le false testimonianze sotto

giuramento sono ampiamente documentati negli atti di causa, in buona parte presenti nel sito e quindi verificabili da chiunque;

- FALSO quanto riferito dal Bonotto allo inizio di pag. 13, ove costui ci insegna che la giustificazione appare a chiunque fragile ed improbabile; peccato che rifletta in maniera totalmente speculare quanto indicava il timbro di controparte nel contratto del 14/04/1989, a dimostrazione che è assolutamente normale, a dispetto dei suoi pretestuosi cavilli;

- FALSA la affermazione, a pag 13, che la s.a.s. potesse avere - allo inizio - lo stesso indirizzo: in C.so Mazzini 10 esisteva, a partire dal 1988, solamente la sas mentre la attività di lavoratore autonomo di cui alla partita iva stampata nelle parole piccole della carta intestata risiedeva dai primi anni 80 fino al 1992, quando è stata cancellata, ad un DIVERSO indirizzo, atto a non ingenerare alcuna confusione, cioè in via del Solstizio n 2 (ove si è trasferita anche la sas ma solamente nel 2001, come certificato da atto notarile a suo tempo prodotto e come appare dalle visure camerali);

- le dissimulazioni di parte avversa raggiungono un apice dove, nella seconda parte di pag. 13, adduce *"Non è possibile consentire l'ingresso in causa a questa nuova versione dei fatti secondo la quale la partita IVA di cui al contratto farebbe riferimento ad una III^ ulteriore attività di "libero professionale" ancora diversa da quella di una ditta individuale. Si prova una indicibile fatica..."*. In primo luogo è FALSO che da parte di essedi sas venga ora presentata una nuova versione dei fatti. **La essedi sas da sempre sostiene essere la unica attività in qualsiasi modo attribuibile a Dallavalle Sandro che abbia mai risieduto in C.so Mazzini 10 e che la precedente attività di lavoro autonomo, cui si riferiva alla partita iva erroneamente indicata nelle parole piccole dello stampato, si era svolta invece in via del Solstizio 2 e non ha mai avuto nulla a che vedere con gli Andreon.**

Sfido a rintracciare elemento contrario, nella pur enorme documentazione. Ne consegue che la ditta individuale, come è stato ribadito sino alla nausea è una invenzione di controparte, non sorretta da alcun minimo elemento, nemmeno la partita iva errata visto che si riferisce ad

attività diversa, di lavoro autonomo, esercitata in precedenza e soprattutto altrove! Circa la asserita novità di tutto questo, si precisa che il certificato della agenzia delle entrate attestante che la partita iva erronea si riferiva alla precedente attività di lavoro autonomo (e che è stata presentata unicamente per smentire le illazioni di controparte sulla partita iva in calce allo stampato) è stata inserita nel fascicolo giudiziario sino dalla memoria di replica a comparsa conclusionale presentata dallo avv. Santarcangelo il 12/02/2004, argomento poi ampiamente ripetuto nella causa di Conegliano. Se queste sono le novità che non possono essere inserite nel presente grado di giudizio....

E' questa controparte ad avere ad un certo punto cambiato versione, tirando in ballo non più la ditta individuale ma bensì il libero professionista Sandro Dallavalle, subito dopo la presentazione di tale certificato; la cosa più intrigante è che il giudice di primo grado di Conegliano ancora di recente, nella sua sentenza sostiene in un punto che il sottoscrittore del contratto sarebbe la ditta individuale essedi studio e associati ed in un altro punto, dimentico del falso precedente, imputa (ancora falsamente) tale sottoscrizione al professionista Sandro Dallavalle (in poche parole, qualsiasi cosa ad eccezione del vero, documentato da una montagna di documenti, ivi compresi due atti notarili....come disconoscere un dolo così eclatante da parte del giudice?

- FALSO quanto asserito a metà di pag. 14, che la essedi studio nel corso del rapporto non abbia mai speso il nome della società; lo ha fatto, invece, soltanto quando aveva senso farlo, cioè in occasione della emissione della fattura del 30/10/1989 di Lire 9.282.000 (All. 11) nella quale, pur essendo stampata sulla medesima carta

intestata su cui era stilato il contratto, con in calce, nelle parole piccole, la partita iva che si riferiva alla vecchia attività di lavoratore autonomo, mentre invece in

bella evidenza espone sia la ragione sociale completa,

con la dicitura sas, sia la partita iva di questa

società, in quanto aveva senso in un documento fiscale,

diversamente da ogni altra corrispondenza nella quale,

così come Andreon riteneva superfluo indicare di essere

ditta individuale, la essedi studio riteneva superfluo

indicare di essere una sas; va ricordato che i

riferimenti a tale fattura, da cui emerge con totale

evidenza che la "spendita" del nome della sas che tanto

vuole insinuare questo avv. Bonotto c'è stata, eccome:

oltre all'atto del 12/02/2004 sopra citato, la

corrispondenza di fonte Andreon (All. 15) e quella di

fonte essedi sas (All 16) sono agli atti del processo di

primo grado;

il colmo (e la ennesima riconferma della mia

considerazione per l'avv. Bonotto come mio migliore

avvocato) è che, essendo la questione della ditta

individuale essedi sollevata per la prima volta dallo

avv. Furlan nel 2002 (13 anni dopo i fatti) avevo da

poco cestinata la copia della fattura in mio possesso

(essendo superati i dieci anni di obbligo di

conservazione dei documenti: **elemento ulteriore che**

squalifica come in ogni caso tardivo sollevare tale

insinuazione, ampiamente prescritta oltre che "cassata e

falsa"), la fattura originale in possesso degli Andreon,

e quindi munita anche delle annotazioni autografe della Braido Vanna che ne certificano la autenticità, ammesso che ce ne fosse bisogno, è stata ingenuamente presentata dallo stesso Bonotto nel processo di Palmanova, e solo grazie a questo ne sono potuto entrare in possesso....; se c'è una cosa che mi meraviglierebbe (uso il condizionale in quanto presumo che non sia possibile in quanto il soggetto appare essere depositario di tanti segreti) è che i suoi altolocati sodali ancora lo assistano nonostante, a ben vedere, con i suoi madornali errori ha esposto anche loro in maniera inoppugnabile!

Ritengo che sia di grande interesse prendere visione della fattura (sopra citata, All. 11) in quanto svela anche da sola con immediatezza, grazie anche alle annotazioni di pugno di Braido Vanna, la plateale fraudolenza che ancora si ha la disinvoltura di insistere a rivendicare! Fraudolenza che conferma quella dimostrata volendo dissimulare che non esistano atti pubblici notificati dalla sas ad Andreon Francesco molti mesi prima dello inizio della causa, come detto sopra, riguardo alla costituzione della sas nell'ATP del 1989;

- FALSO quanto dichiarato allo inizio di pag. 21: l'unica cosa che essedi sas ha contestato al CTU è che questi si ostinava a negare che i reperti, sotto custodia del Tribunale "nel contraddittorio delle parti", indebitamente ritirati invece dallo avv. Bonotto, che era una delle parti, e da lui detenuti per 5 anni, erano in origine sigillati, posto che erano stati restituiti senza sigilli (non solo, due contenevano i file in origine distribuiti su tre supporti: più manipolazione di così...); durante la sua deposizione testimoniale il CTU ha alla fine ammesso il vero, il che dimostrava ulteriormente e

senza ombra di dubbio la grave responsabilità dello avv. Bonotto nella rottura dei sigilli e dimostra già in quella prima occasione le enormi doti "persuasive" di cui ha sempre fatto sfoggio, ma non certo attribuibili alle sue doti personali;

la iniziativa di carattere penale intentata dal sottoscritto era invece verso l'avv. Bonotto, che tuttavia è stato "graziato" dal P.M. Giovanni Cicero, a pochi mesi dalla restituzione dei reperti da parte del Bonotto, con la singolare giustificazione che "era passato troppo tempo"; il sito, nella parte dedicata alla vicenda penale, espone in maniera dettagliata e precisa questi fatti e riferisce dello incredibile, repentino balzo di carriera di cui ha beneficiato il P.M. Cicero nonostante in quel momento fosse preceduto in anzianità ed esperienza **da tutti i suoi colleghi** (non del tutto a caso, ho molti motivi per supporre, Cicero è uno dei nomi ricorrenti fra diverse generazioni, al Tribunale di Treviso).

E' opportuno sottolineare che controparte, ad un certo punto, riferendosi alla pag 21 rigo 17 dell'atto di appello cita un refuso dell'avv. Bongi che erroneamente scrive che la ditta individuale si è estinta nel 1992, mentre l'intero contesto delle affermazioni di questa parte ed il certificato della agenzia delle entrate precisano che è stata la attività di lavoro autonomo ad essere chiusa nel 1992, mentre la ditta individuale non è mai esistita (mi ero accorto dello errore e lo avevo segnalato via p.e.c. All'avv. Bongi, che tuttavia non ha eseguito la correzione).

Va inoltre sottolineata la **ASSOLUTA FALSITA'** della affermazione di controparte a pag 13 dove dichiara, con riferimento all' ATP chiesto nel dicembre 1989 da Andreon, che " non esiste in atti documentazione scambiata fra le parti dove si faccia uso di corrispondenza diversa" (che cioè la controparte di Andreon è la essedi sas); come già ben spiegato, a tale ATP (cioè 10 mesi prima dello inizio della causa, ha risposto esattamente la sas, con il suo atto di costituzione). Più "spendita del nome" di così!

7) *Sulla prescrizione del diritto di azione*

Al di là delle stantie frasi che vorrebbero sortire un qualche effetto, quanto riportato a pag 29, rigo 20 corrisponde al vero ed è documentato che più non si potrebbe. La essedi studio sas aveva la propria sede in

C.so Mazzini, ove la Andreon indirizzava le proprie raccomandate e di conseguenza era la legittima controparte. Ovvvia conseguenza (talmente ovvia che il mio legale non ha ritenuto necessario dettagliarla nuovamente, visto che l'argomento è stato ampiamente svolto in altri punti) è che la prescrizione non esiste, per i seguenti evidentissimi motivi (ulteriori rispetto alle numerose occasioni di interruzione della prescrizione già ampiamente documentati (nuovi mandati ad avvocati, **trattativa alla Curia Mercatorum, fra Braidò Vanna ed essedi sas**) :

la prescrizione è stata interrotta dalla sentenza di primo grado emessa nel luglio del 2000, dato che la causa era iniziata meno di 10 anni prima, esattamente nello ottobre del 1990;

successivamente si è interrotta con il contratto fra avvocati Furlan e Santarcangelo, a nome e per conto di Andreon Francesco ed essedi Studio sas, che va collocato nel febbraio 2005;

successivamente si è interrotta ulteriormente con la sentenza di Cassazione, cui la essedi studio sas aveva presentato un contro ricorso (All 12)

alla fine è stata interrotta con il passaggio in giudicato, avvenuto nel 2008, della sentenza di primo grado del 2000.

Ma gli specchi a cui insistono ad attaccarsi costoro sono ricoperti di olio, in quanto tutte le loro elucubrazioni si fondano sulla tesi che gli atti di costituzione di essedi sarebbero estinti e quindi non validi ai fini della interruzione della prescrizione (ma ciò che conta è la manifestazione di volontà di ottenere il dovuto) ma si dimenticano che la sentenza di primo grado del 2000 ha interrotto la prescrizione, in quanto avvenuta prima che fossero trascorsi i 10 anni ed in quanto è la legge (art 310 del c.p.c.) **esplicitamente ad affermare che le sentenze di merito non sono coinvolte dalla estinzione del processo.**

Ma tutto questo viene da me riportato ai soli fini accademici in quanto, la realtà vera e semplice (e la ribadisco nella speranza che l'avv. Giovanni Bonotto e la Sig.ra Braidò Vanna si rassegnino e la facciano finita di far perdere tempo e creare immani danni):

- il versamento dei 31.000 euro è avvenuto in seguito

allo accordo fra avvocati del febbraio 2005, **che nessuno ha sino ad ora mai contestato (e di conseguenza sarebbe tardivo farlo ora)**

- la Cassazione non è stata investita di alcuna doglianza riguardante tale accordo (come pure riguardante la sentenza di merito del 2000) che pertanto, in assenza della riassunzione che pure era stata autorizzata, sia la sentenza di primo grado del 2000 che l'accordo del 2005, **successivo alla sentenza di appello cassata**, rimangono validi e vigenti;

-successivamente il processo si è chiuso definitivamente con il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, avvenuta nel 2008, cioè allo scadere dei termini concessi per la riassunzione dello appello nei confronti di questa, **come riconosciuto anche** dalle sentenze di Palmanova ed Udine, anche queste in giudicato in quanto nemmeno appellate.

Spiace dover ripetere a chi non vuole udire, il ricorso per Cassazione di Andreon Francesco, oltre alla grave offesa allo attuale Presidente della quarta sezione di Corte di Appello dr. Mario Bazzo, verte unicamente sulla assenza di legittimazione di qualsiasi società. Dato che nessun fatto nuovo è intervenuto fra la sentenza di Cassazione, che ha ribadito espressamente la assenza di legittimazione di qualsiasi società, tutti i titoli esecutivi emessi a favore della Andreon s.r.l. sono gravemente illegittimi; la circostanza che sono ad oggi confermati da ben 14 magistrati, in spregio ai dettami del secondo comma dell'art 393 (legge speciale, dice l'avv. Bonotto, ed è l'unica verità che ha affermato) dimostra a mio avviso la gravità della eversione compiuta.

Trovo semplicemente inquietante che, nonostante la immediata evidenza di quanto appena riferito circa gli atti esecutivi, (evidenza sottolineata immediatamente prima della udienza del 27/01/2014 dalla Cancelleria, che ha consegnato al dr. De Rosa ed inserito nel fascicolo gli elementi che evidenziavano la illegittimità della causa instaurata a Conegliano dalla Andreon s.r.l.) **sia stata respinta la mia richiesta di sospensione della esecutività del primo grado e sia invece stata accolta la**

domanda di riserva di controparte, che da un decennio ripete le stesse tesi astruse, alle quali ancora oggi non ha portato alcun minimo elemento a supporto.

Il C.S.M. mi ha comunicato di non essere autorizzato ad entrare nelle valutazioni dei magistrati interne al processo, tuttavia la **PERSISTENTE PLATEALE DISOBEDIENZA ALLE DECISIONI DELLA SUPREMA CORTE DA PARTE DI ORMAI DECINE DI MAGISTRATI VIOLA ESPRESSAMENTE LA LEGGE E NON APPARTIENE CERTAMENTE ALLA CATEGORIA DELLE VALUTAZIONI INTERNE AL PROCESSO, CHE NON DEVE NEMMENO AVERE INIZIO QUANDO UNA DELLE PARTI E' COSI' AUTOREVOLMENTE NON LEGITTIMATA**

Quando è cominciata questa causa avevo 46 anni, ora ne ho 70, LA ULTERIORE DISOBEDIENZA ALLA LEGGE DA PARTE DI QUESTA CORTE VIOLA IN MANIERA GRAVISSIMA I MIEI DIRITTI DI CITTADINO ITALIANO ED EUROPEO!

A proposito di oltraggio, il dolo di controparte era già ampiamente documentato riguardo alla fasi precedenti, cui ora essa aggiunge un ulteriore sostanzioso contributo nel suo atto di costituzione in appello.

La presente lunga vicenda è costellata di reati, compiuti spesso con la collaborazione di magistrati componenti effettivi e continuativi oppure occasionali del sodalizio (di alcuni mi sono convinto che siano oggetto di concussione piuttosto che aderenti spontanei).

La parte ancora più grave, a mio avviso, riguarda il sistema di filtro messo in atto intorno al Sig. Andreon Francesco, che da sempre è contrario a questa eterna vicenda.

Va premesso che egli, come indole, sarebbe una persona di forte senso pratico, intelligente e lontanissimo dalle velleità giudiziarie che invece la moglie ama coltivare, in questo coadiuvata dal suo storico fornitore, avv. Giovanni Bonotto, ex praticante presso lo studio Nordio, nome che a livello nazionale è notissimo per la attività politica. Nei primi anni, allo inizio del fatidico ventennio, era l'UNICO magistrato a schierarsi sui giornali nazionali a favore dello attuale noto pregiudicato e contro TUTTI i suoi colleghi magistrati.

Ho letto che, ancora di recente, in occasione del convegno VIP di Cernobbio, si è speso addirittura per la agilità politica del noto pregiudicato, nonostante sia qualificato in sentenza come delinquente naturale.

Un perito grafologo abilitato presso un Tribunale mi ha certificato che la firma apposta da Andreon Francesco sul mandato allo inizio della causa di Conegliano, dimostra un grave disagio psicologico nel momento in cui la apponeva di malavoglia.

La falsificazione della firma del Sig. Andreon Francesco è un fatto ricorrente, non solo in questa causa ma anche nei pubblici bilanci della Andreon s.r.l., come già ampiamente documentato nel sito (vedere nel sito le directory doc_fiscali e ctrlfirme).

I difetti sul mandato di cui sarebbe forse responsabile lo studio Bogi, stando alle affermazioni dello avv. Bonotto, sono irrilevanti oggettivamente ma soprattutto in relazione alle valutazioni, vincolanti, espressi dalla Corte di Cassazione nella sua sentenza del 2007, riguardo al mandato sottoscritto da Andreon. Va sottolineato che Andreon ha firmato specificando di farlo a nome e per conto della società; il sottoscritto ha firmato il mandato con il suo nome e basta, senza indicare erroneamente, come ha fatto Andreon, una figura giuridica separata sotto il profilo delle responsabilità, come la sua società di capitali; è evidente che la mia situazione è ben diversa, non avendo commesso alcun errore ed essendo ovvio che ho firmato nel mio interesse, anche in senso lato (interesse rafforzato da quanto in maniera assai precisa è stato dichiarato allo inizio dell'atto di appello, che sottolinea che Sandro Dallavalle non ha una bega personale con il Sig. Andreon, ma invece rappresenta la essedi sas nel contenzioso in atti).

Nel mandato sottoscritto da Andreon Francesco, che autorizzerebbe lo studio Bonotto/Bottega ad agire nel presente appello, c'è una sigla assolutamente inedita, anche in quanto il Sig. Francesco, per come lo conosco, non è certo il tipo da rilasciare sigle, anche in quanto non svolge e non ha mai svolto una attività che richieda molte firme (e tanto più che spesso le sue firme sono

falsificate da mano altrui). A prima vista tale sigla sembra un ennesimo falso, ma mi riservo di far effettuare una ulteriore ed approfondita verifica.

Mi sembra che le prove di una sistematica coartazione della libertà di Andreon (non solo per le firme false, ma molto peggio, come la sottrazione di corrispondenza e la gravissima iniziativa della moglie di inserirsi dolosamente nella convocazione giudiziale del marito, come ho accennato e come è confermato dalle conversazioni telefoniche del 2010) sia un fatto abbondantemente accertato e pertanto non ritengo ancora opportuno produrre in questa sede la trascrizione delle conversazioni telefoniche fra il sottoscritto ed Andreon Francesco, ma di farlo in altra sede appropriata.

Mi permetto di aggiungere un unico fatto, che mi sembra indicativo della situazione nelle province di Treviso e Venezia: nonostante la mia lunga contiguità lavorativa con aziende forti evasori fiscali, una unica volta mi sono recato dalla guardia di finanza per presentare una denuncia fiscale ed è stato contro gli Andreon (All.13); grazie a certe confidenze, sono stato in grado di fornire indicazioni molto precise (non solo le banche interessate, ma addirittura il n. di conto corrente) del grande nero da cui presumibilmente derivano le sistematiche perdite denunciate dalla Andreon s.r.l., cui corrisponde una certa prosperità dei proprietari, che si permettono di divertirsi molto attraverso la contiguità con certa politica e con certa magistratura; non è certamente un caso che gli Andreon non sono stati minimamente disturbati anche riguardo alla mia circostanziata denuncia, così come in relazione a tutte le denunce per i reati di cui la vicenda pubblicata sul sito è ampiamente infarcita! Tutto questo a scapito dei normali cittadini, che sono invece vessati!

Premesso che le pressioni sui miei legali sono ampiamente documentate, desidero riferire di quanto accaduto nei giorni immediatamente precedenti la udienza del 27/01/2014, che ha accolto la richiesta di Bonotto e respinto la mia, violando la Cassazione e quindi la legge:

quando ho preso visione della prima bozza dell'atto di appello da parte della avv. Bongi, ho notato che era

sparito ogni riferimento alla questione principale, nonostante ne avessimo sempre sottolineato la importanza fondamentale : **LA ASSENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA ANDREON S.R.L. PER DECISIONE DELLA CASSAZIONE, DA CUI DERIVA LA INVALIDAZIONE DI TUTTI GLI ATTI SUCCESSIVI, COMPRESA LA SENTENZA DI CONEGLIANO E DI CONSEGUENZA ANCHE DEL PRESENTE APPELLO. NE DERIVA, OVVIAMENTE LA PROVA DEI GRAVI ABUSI COMPIUTI IN MANIERA SISTEMATICA E COORDINATA DA TANTI MAGISTRATI.**

Ebbene, nonostante le mie rimostranze, certificate da varie p.e.c., non sono riuscito ad ottenere che tale eclatante e chiarissimo punto venisse inserito nell'atto di appello dal mio avvocato. Dato che ormai eravamo prossimi allo scadere dei termini di presentazione (nonostante le mie insistenze di agire con congruo anticipo, sempre certificate da p.e.c.) mi sono accontentato di un compromesso, richiamando gli atti che già illustravano adeguatamente tale fondamentale argomento nel primo grado del presente giudizio, in modo da ottenere quanto meno che non venisse lasciato cadere il più efficace argomento a mia difesa **MA SENZA CHE IL MIO AVVOCATO ACCETTASSE DI FARNE RIFERIMENTO IN MANIERA PIU' IMMEDITAMENTE VISIBILE.**

D'altra parte, mi spiace osservare che, mentre codesta Corte ha trovato il tempo di ravvisare nelle sopra dimostrate inconsistenti argomentazioni di controparte elementi per accogliere la sua domanda di riserva, ha ignorato invece il **DOVERE di obbedire PRIMA DI PRENDERE IN MINIMA CONSIDERAZIONE QUALSIASI ALTRO ASPETTO al vincolo posto dalla Cassazione, e quindi dalla legge, sulla legittimazione della Andreon s.r.l. ripetendo le scelte altrettanto gravi da parte dei precedenti 5 giudici che a vario titolo hanno gestito le fasi del primo grado di giudizio.**

Pur senza precisare i motivi, per non favorire in futuro la controparte, avevo capito pochi giorni prima della udienza del 27/01/2014 che era in corso un gioco di palleggiamento delle responsabilità che avevo già osservato nelle prime fasi del processo qui appellato.

Il verbale della decisione assunta è datato 27/01/2014. Nonostante sia un particolare privo di importanza, oltre

che argomento che non mi compete, a me risulta che invece la Corte si è riunita ed ha deciso durante una riunione del 07/02/2014, data di deposito della decisione in Cancelleria.

Ciò che ritengo sicuramente rilevante è invece che le dimissioni del consigliere relatore De Rosa sono annotate a penna sul verbale stampato a macchina, da cui risulta evidente che tali dimissioni sono avvenute a posteriori rispetto alla decisione. Nella accademica ipotesi (di cui mi scuso sin d'ora) che lo scopo del dr. De Rosa fosse quello di segnare le distanze dalla decisione presa, scopo assolutamente apprezzabile e comprensibile, visto che una minima conoscenza della vicenda (o quanto meno delle mie p.e.c. alla cancelleria del 26/01/2014, che risulta essere state consegnate al Consigliere relatore il mattino del 27/01/2014, prima della udienza, come già precisato sopra), un tale ipotetico obiettivo sarebbe comunque inficiato dalla circostanza di essere comunque successivo alla decisione di accoglimento della richiesta dello avv. Bonotto.

A questo punto mi sorge spontanea una domanda. Posto che il Bonotto sa benissimo che non lascerò che questa vicenda cada nel vuoto, come mai per lui ed i suoi sodali è così importante guadagnare 4 anni? Che abbiano intenzione di chiedere allo amico Putin di farmi avvelenare con il plutonio? Scherzo, ma non troppo!

La mia sensazione è che, **qualora non avessi smosso le acque** con la mia lettera a molti avvocati di Venezia e con il mio appello inviato alla Cancelleria della terza sezione, di preoccupazione per l'abbandono, in coincidenza della udienza, da parte del mio legale e senza alcun preavviso, **temo che sarebbe stata accolta la prima richiesta dello avv. Bonotto, cioè comminata la inammissibilità della istanza di appello!**

Mettendo insieme tutto ciò che ho subito sino ad ora, a parte la costante violazione dell'articolo 3 della costituzione, nonostante sia un cittadino con le caratteristiche della stragrande maggioranza degli italiani, quindi senza quelle differenziazioni di razza, colore, ceto ecc. che di solito sono la causa delle discriminazioni (e ciò significa che TUTTI i cittadini

italiani hanno motivo di preoccuparsi), ciò che si sta ancora oggi attuando è la **sottrazione della proprietà privata con metodi criminali** ma apparentemente legali, in quanto autorizzati da magistrati, ma non solo, anche attraverso la concussione di funzionari della agenzia delle entrate verso il mio ex datore di lavoro, **la privazione del lavoro e quindi della libertà personale.**

Privazione del lavoro che ha comunque a che fare con la nefasta ed illecita apposizione di ipoteca, con la privazione di tutti gli strumenti di lavoro, la pubblicità che deriva da tutto questo e dalla estensione a pioggia del provvedimento di pignoramento a banche che non avevano alcun rapporto con la essedi e ad altre che invece avevano rapporti ed hanno modificato il loro atteggiamento nei confronti di essedi a seguito dei pignoramenti e della ipoteca.

Una ulteriore osservazione:

- il rifiuto del mio avvocato di esporre in maniera immediatamente visibile l'elemento principale a mia tutela (la assenza di legittimazione della appellata) **sembra senza senso;**
- il dilungarsi di argomentazioni la cui falsità è facile dimostrare, e l'avv. Bonotto lo sa benissimo, essendo a conoscenza del sito da anni, **sembra altrettanto senza senso** (N.B. Considero il Bonotto come il mio miglior avvocato per gli errori madornali che lo smascherano ma sa bene, avendo letto quanto da me già inserito nel sito, che ogni sua illazione è smentita in maniera ineccepibile!)
- questi due aspetti acquisterebbero un senso, unicamente se fossero funzionali ad offrire una foglia di fico alla decisione di rinviare la causa di 4 anni, nonostante lo immediato dovere di uniformarsi alle decisioni di Cassazione, il che viene prima ed è esterno rispetto a qualsiasi valutazione sommaria;
- essendo un dato ormai ampiamente dimostrato, a mio avviso, che nei dintorni dell'avv. Bonotto, si "muovono le montagne", come ho già detto; in tutta franchezza, è plausibile che anche il dr. De Rosa abbia avvertito il rischio di apparire connivente con Bonotto e soci (come si può desumere leggendo il sito) e che per questo abbia

deciso di segnare la distanza rassegnando le dimissioni (ma soltanto dopo il rinvio deciso evidentemente da lui, in considerazione del ruolo svolto di **consigliere relatore**).

Mi scuso, ma è necessario fare riferimento ad un altro processo di appello, presso la seconda sezione, la cui prima udienza è fissata per il 27/05/2014. Va premesso che presso la medesima sezione nel marzo del 2013 si è tenuto un identico processo (si tratta di due appelli identici, a seguito di due processi di primo grado di opposizione ai due pignoramenti da me subiti).

Anche qui, nonostante i miei ripetuti appelli di fare immediatamente ricorso contro la sentenza di primo grado, inviati via p.e.c. al mio avvocato dell'epoca, Pietro Guidotto, cui lui rispondeva positivamente di eseguire, ma sempre per telefono, ha invece presentato l'atto dopo trascorsi i 6 mesi, ma in tempo utile se si tiene in considerazione la interruzione feriale. Ho il dubbio che i termini fossero stati rispettati in quanto l'appello era verso la decisione assunta nella **causa civile tenuta dalla togata Fazzini e nata successivamente al processo di opposizione, tenuto dalla got Loschi** ed in tal caso suppongo che tale interruzione feriale andasse tenuta in conto, in questo anche confortato dalla circostanza che, mentre in relazione al primo dei due processi era competente la Cancelleria del pignoramenti mobiliari, in relazione al secondo processo di merito, quello appellato, era competente la Cancelleria Civile del Tribunale di Treviso. Ma comunque l'avv. Bongi ha inserito questa volta in maniera esplicita nell'atto di appello verso la seconda sezione il tema della assenza di legittimazione attiva della Andreon s.r.l., sancita dalla Cassazione, forse in quanto avevo più volte raccomandato via p.e.c. che fosse l'unico argomento da sollevare (ha invece inserito di sua iniziativa anche molto altro e francamente non so se la cosa sia controproducente o meno). Ebbene, dato che questa volta la istanza è ampiamente nei termini, qualcuno a mio avviso avrebbe il dovere di richiamare alla attenzione della corte (seconda sezione) che **prima** di ogni altra valutazione è imperativo categorico obbedire alla Cassazione e quindi alla legge e che pertanto non vanno posti impedimenti al riconoscimento che il decreto ingiuntivo emanato dal

giudice di Conegliano è illegittimo per cause che precedono e sono al di fuori del giudizio di merito e di conseguenza ogni atto successivo? Per me potrebbe essere questione di vita o di morte, nella ipotesi che i 4 anni di intervallo concessi dalla terza sezione venissero impiegati come in tutta franchezza è giustificato temere per la mia integrità fisica. Se è pur vero che si sono sempre astenuti da azioni di esplicita violenza fisica, il caso della deportazione della fanciulla del Kazakistan dimostra che sono capaci di tutto (se si può dubitare che il ministro dello interno fosse a conoscenza di quanto avveniva, non si può dubitare invece di chi sia amico il dittatore del Kazakistan). Mi si chiederà che cosa centri tale vicenda con i dubbi da me espressi. Ebbene, sono convinto che la relazione ci sia ed i miei timori non siano fuori luogo! In ogni caso chiunque può rendersi conto, leggendo quanto pubblicato nel sito, che con questi responsabili seriali di reati la prudenza non è mai troppa.

Le Istituzioni, soprattutto le forze politiche che vogliono tenere distinte le loro responsabilità dal disastro economico e morale e le rappresentanze delle attività economiche (degli imprenditori e dei lavoratori), dovrebbero a mio avviso attivarsi e combattere con tutte le forze contro questa deriva, che altro non è che la piena attuazione della P2 e si dissimula dietro la arcinota inefficienza del sistema giudiziario che proprio le forze politiche che sono espressione di quella loggia massonica segreta hanno scientemente pianificato e realizzato nel tempo!

Lo stop a tale attività eversiva dato dalla nostra eroica parlamentare democristiana di Castelfranco Veneto è stato evidentemente annullato con la ascesa di quella certa forza politica che ne era importantissima componente, nel 1994.

La eversione che si nasconde dietro il finto garantismo e la finta legalità di queste cricche, hanno colpito me (sono casualmente a conoscenza di altri casi simili), come potrebbero colpire chiunque cittadino (come sicuramente avviene e viene scambiato per semplice mala giustizia), a maggior ragione se ha dei beni che

potrebbero essergli tolti attraverso modalità apparentemente legali! Nessuno può sentirsi al sicuro e soprattutto, sopportare in aggiunta ai mali storici quali la burocrazia, la mala giustizia, la disgregazione finanziaria e morale ecc. anche una criminalità così sofisticata da non avere ancora provocato un allarme diffuso, non solo, che coinvolge in pieno la magistratura, che in altre zone del paese è rimasto l'ultimo baluardo di legalità, non ancora interamente asservito!

Mi appello anche ai giudici onesti, che nelle province di Venezia e Treviso è scontato (in base a quanto è emerso e descritto nel sito) che abbiano trovato parecchi ostacoli negli avanzamenti di carriera.... Sono un normale cittadino italiano ed ho il diritto di esporre il mio pensiero ed a maggior ragione i timori per la mia stessa incolumità fisica, dopo che quella dei diritti fondamentali (in primo luogo quello di proprietà, è stata violata costantemente per 5 lustri "in nome del popolo italiano").

Sandro Dallavalle

sito = www.essedistudio.com/piovra

All. 1 [appello_venezia/memoria_di_replica-santarcangelo.pdf](#)

All. 2 [appello_ve_2014/primo_atto_essedi_andreon_1989.pdf](#)

All. 3 [corrispondenza/lettera_bonotto151196](#)

All. 4 [presentaz_interpello_braido.pdf](#)

All. 5 [pressing_bonotto/pressing_bonotto.pdf](#)

All. 6 [pressing_bonotto/atto_bonotto_240905.pdf](#)

All. 7 [pignoramento/dichiarazione_unep.pdf](#)

All. 8 [pignoramento/avviso_vendita_giudiziaria.pdf](#)

All. 9 all. 6 a pag 6 "al pagamento - ancorchè non fosse precisato nella intesa - provvedeva la Andreon Arredamenti s.r.l."

All.10 cassazione/cassazbonotto.pdf

All.11 doc_fiscali_essedi/fattura_essedi.pdf

All.12 cassazione/controricorso_santarcangelo.pdf

All.13 querela/esposto finanza.pdf

All. 14 corrispondenza/lett_andreon_300305

All. 15 corrispondenza/indagine_andreon.pdf

All. 16 appello_ve_2014/lettera_essedi_andreon_301189.pdf

All. 17 corrispondenza/lettera ad andreon 240205; lettera ad andreon 240205bis;lett_andreon_300305

All. 19

sabrina_cicero_dallavalle/inserim_cicero_210110.pdf

All. 20 sabrina_cicero_dallavalle/inserim_cicero

